

# BOLOGNA FORENSE

*Notiziario del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna*

*N. 1 / 2003*

*Spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna*



# BOLOGNA FORENSE

N. 1 / 2003

Notiziario del  
Consiglio degli Ordini Forensi  
di Bologna




---

## EDITORIALE

*Francesco Berti Arnoaldi*

3 - Avvocati indipendenti e giudici imparziali.

---

## ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

*a cura di Sandro Callegaro*

5 - Dati in breve  
5 - Dai verbali del Consiglio  
5 - Funzionamento degli uffici  
12 - Convegni - conferenze ed altre iniziative  
13 - Nomine e incarichi  
15 - Praticanti avvocati  
16 - Iscrizioni all'albo o al registro  
24 - Note e tariffe  
25 - Varie  
28 - Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato  
31 - Fondazione forense bolognese

---

## UNA STAGIONE DI RIFORME DELLA GIUSTIZIA

33 - Intervento dell'avv. Lucio Strazziari presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna alla inaugurazione dell'anno giudiziario del T.A.R., 25 gennaio 2003.

---

## SENZA SCHERMI

*Stefano Graziosi*

36 - La spingarda del giudice di pace.

---

## GHIGO MINELLI, AVVOCATO

38 - Commiato di Francesco Berti Arnoaldi

---

## CORTE EUROPEA DI STRASBURGO

*Claudio Rondelli*

40 - Legge Pinto: la Corte di Strasburgo si pronuncia sull'efficacia del ricorso in Cassazione.

---

## GIUSTIZIA CIVILE

*Carlo Rasia*

42 - Il rilascio della formula esecutiva non è più condizionato dal pagamento dell'imposta di registro.

---

## SPESE DI LITE

*Giulio Bini*

45 - Liquidazione delle spese: obblighi di motivazione e modalità di impugnazione..

Nelle pagine centrali inserto staccabile del nuovo regolamento della pratica forense approvato da tutti gli Ordini del distretto dell'Emilia Romagna.

---

**NOTIZIE DALL'U.I.A.**

*Bruno Micolano* 48 -

---

**PRATICA FORENSE IN UN PAESE COMUNITARIO**

*Alessandra Roversi* 50 - Praticante a Parigi

---

**SU L'USCIO A RIMIRAR**

*Mario Giulio Leone* 53 -

---

**LA PROLUSIONE BOLOGNESE DI CHIOVENDA**

*Lea Querzola* 54 - Il centenario della prolusione bolognese di Giuseppe Chiovenda e l'attribuzione dei premi "Enrico Redenti".

---

**JUS BOLOGNA SPORT**

*Manlio D'Amico* 57 - Campionati forensi di ciclismo: maglia tricolore per Miriam Zanoli.  
58 - Vela

---

**VARIAZIONI ALL'ALBO**

59 - Periodo 1 gennaio - 30 aprile 2003

---

---

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Periodico quadrimestrale N. 1 gennaio - aprile 2003

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna (Palazzo di Giustizia)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5365 del 6.5.1986.

Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Francesco e Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Giulio Bini, Sandro Callegaro, Manlio D'Amico, Stefano Graziosi, Mario Giulio Leone, Bruno Micolano, Lea Querzola, Carlo Rasia, Claudio Rondelli, Alessandra Roversi, Lucio Strazziari.

Finito di stampare il 15 settembre 2003. Tiratura 3900 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.

---

## EDITORIALE

---

### AVVOCATI INDIPENDENTI E GIUDICI IMPARZIALI

*Indipendenza, tema permanente, tema “caldo” nelle stanze della giustizia che avvocati e giudici abitano. Il fuoco dell’attenzione, così dell’opinione pubblica come degli addetti ai lavori, e specialmente dei “politici”, è quasi sempre trapiantato all’indipendenza dei giudici: la quale pare avere il potere di suscitare forti emozioni, difese appassionate, diffidenze non celate, senza escludere qualche prevenzione dichiarata. Molto meno si parla di indipendenza degli avvocati, quasi fosse una qualità naturalmente infusa nell’avvocatura, tradizionalmente regina delle professioni libere. Ma non c’è niente che si acquisti naturalmente, senza fatica, e si conservi senza studio. L’avvocato **diventa** indipendente, cioè autentico custode e partecipe del momento della difesa in giudizio, quando si pone come “*contrepouvoir au service des libertés individuelles*”, e in quanto tale si misura con l’indipendenza del giudice<sup>1</sup>. Lo specchio più inesorabile, il paragone più severo della sua reale indipendenza, il giudice lo trova proprio nella costante presenza di questo suo compagno di ventura che è l’avvocato, strumento essenziale della giustizia nel suo farsi, parte come lui primigenia nel processo. E con questo si è alla fondazione stessa della polis.*

*Piero Calamandrei, nell’aureo viatico che è l’**“Elogio dei giudici scritto da un Avvocato”** ha potuto scrivere icasticamente: “Solo là dove gli avvocati sono indipendenti i giudici possono essere imparziali”<sup>2</sup>. Il rapporto tra le due indipendenze è indissolubile, siccome fondato sulla stessa sostanza storica di una società a ordinamento libero. Problema dunque di libertà della polis, che è un altro modo di dire libertà politica. Senza avvocati indipendenti, non c’è società libera, non ci sono uomini liberi<sup>3</sup>.*

*Per questo, a nessuno sta più a cuore l’indipendenza del giudice che all’avvocato. Sono entrambi eticamente legati ad una essenziale solidarietà di funzioni e di fini dalla quale soltanto può generarsi quella cosa vitale, e talora trascendente l’esistenza di giudici e avvocati, che è la giustizia.*

*Per questo, entrambi sono ugualmente interessati che nel recinto della giustizia non entrino motivi, passioni, interessi dai quali sia alterata la loro indipendenza. Perché c’è, fuori del recinto e nell’**agorà** civile (altro modo per dire lotta politica), sempre latente la tentazione, e più spesso il tentativo, di piegare la giustizia ad altri interessi. Le odierne vicende italiane sono esemplari. Ma non è di queste, grondanti contrasti e insulti e tensioni, che si vuol parlare qui. Se si vuole un esempio paradigmatico di quale squilibrio sia causa una deviazione della giustizia verso quella che, con orrido vocabolo, si è battezzata la “**politicizzazione**”, bisogna ripensare criticamente, riflettendo **pacatamente**, un caso doloroso e gravissimo che ha attraversato l’ultimo mezzo secolo di storia nazionale. Il caso di 695 fascicoli che non un singolo giudice deviato, ma un’intera magistratura (la magistratura militare) ha occultati sottraendosi ai suoi doveri: i 695 fascicoli “sepolti” per quarant’anni dalla Procura Generale militare, a Roma, per motivi dichiaratamente politici. Si trattava infatti dei procedimenti per crimini di guerra costati la vita ad un numero imprecisato di italiani, calcolato tra i dieci e quindicimila, uccisi dalle forze armate tedesche, nel 1943-45, contro ogni legge. Facendo rinchiudere i fascicoli “in un vecchio armadio di legno modello ministeriale”<sup>4</sup>, il P.G. militare dell’epoca non faceva che “interpretare” (o compiacere) “la volontà politica dei governanti dai quali dipendeva, essendo il P.G. militare di nomina governativa”<sup>5</sup>. La ragione politica cui la magistratura militare si sottomise pienamente era nella necessità di non intralciare il piano di ricostruzione delle forze armate tedesche, come il ministro della Difesa dell’epoca, Paolo Emilio Taviani, ammise apertamente<sup>6</sup>. Questo caso di asservimento della giustizia alla politica, durato mezzo secolo, si è svolto fuori della portata*

dell'avvocatura: agli avvocati per decenni fu sbarrato l'accesso all'armadio "modello ministeriale". La perdita di imparzialità e di indipendenza (totale, purtroppo) della magistratura militare è stato pagato dagli avvocati con una corrispondente perdita di esercizio delle loro prerogative costituzionali di difesa, e in definitiva di indipendenza. E' stato come se anche gli avvocati fossero diventati di fatto "dipendenti" dalla volontà politica del governo.

Dire che all'avvocatura non piace il giudice "politicizzato" a questo modo, è una evidenza e una ovvietà. E' chiaro che l'avvocatura italiana non ama, non vuole, non difende nessun tipo di "politicizzazione" della magistratura. Con la doverosa avvertenza che la politicizzazione non è solo quella del giudice che fa sentenze sgradite a chi governa, ma soprattutto quella del giudice che le fa gradite, o addirittura non ne fa se teme che siano sgradite a costo di ricorrere ai venerandi armadi ministeriali, con le ante rivolte alla parete perché a nessuno venga la tentazione di aprirle.

Esigendo l'indipendenza del giudice, e la sua intangibilità, l'avvocatura difende insieme la propria indipendenza, e compie atto di fedeltà verso le fondamenta etiche della propria professione.

f.b.a.

#### Note:

- (1) Ramòn Mullerat, "Independence: the quintessence of the lawyer", nel recentissimo n. 2 della rivista del C.N.F. "Rassegna forense", pag. 333.
- (2) Edizione 1993, p. XXVIII.
- (3) R. Mullerat, op. cit. p. 335.
- (4) M. Franzinelli, "Le stragi naziste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001", Milano, Oscar Mondadori, 2003, p. 132.
- (5) Op. Cit., p. 130.
- (6) Intervista di Franco Giustolisi a Paolo Emilio Taviani, *Si ho insabbiato Cefalonia*, in L'Espresso, 16 novembre 2000.

---

## ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

---

### **DATI IN BREVE**

(riferiti al periodo 1 gennaio - 30 aprile 2003)

<b>Iscritti al 31/12/2002</b>		<b>Iscritti al 30/4/2003</b>	
Avvocati totale	2.949	Avvocati totale	3.013
<i>di cui</i>		<i>di cui</i>	
- Avvocati nell'albo ordinario	2.773	- Avvocati nell'albo ordinario	2.863
- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	45	- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	49
- Dipendenti uffici legali enti pubblici	100	- Dipendenti uffici legali enti pubblici	98
- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	0	- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	3
- Praticanti, compresi patrocinatori	1.850	- Praticanti, compresi patrocinatori	1.747

### **DAI VERBALI DEL CONSIGLIO**

*a cura di Sandro Callegaro*

1) Funzionamento degli uffici; 2) Edilizia giudiziaria; 3) Convegni - Conferenze ed altre iniziative; 4) Nomine e incarichi; 5) Praticanti avvocati; 6) Iscrizioni all'albo o al registro; 7) Disciplina forense; 8) Note e tariffe; 9) Varie; 10) Jus Bologna Sport; 11) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato; 12) Fondazione Forense Bolognese.

#### **1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI**

Riferisce il Segretario avv. Sandro Callegaro sulla delibera a suo tempo assunta e con la quale, in data 3/7/2001, si dava conferma al Procuratore della Repubblica reggente e, per conoscenza, al direttore della Casa circondariale nonché alla associazione Camera Penale "Franco Bricola", della disponibilità a ricevere dall'Ufficio matricola la nomina dei difensori di fiducia da parte dei detenuti con impegno della segreteria di questo Consiglio di provvedere a trasmetterla agli avvocati interessati.

Alla luce dell'esperienza di questo anno e mezzo trascorso, ed in considerazione dell'ulteriore incremento di lavoro riversato sulla segreteria dell'Ordine (si veda da ultimo l'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato), si rende necessario precisare che tale servizio viene comunque mantenuto e procederà come sino ad oggi svolto, ma limitatamente agli avvocati iscritti a questo Ordine.

Il Consiglio udito il riferimento delibera in tal senso mandando alla segreteria di inoltrare le relative comunicazioni.

*(adunanza del giorno 8 gennaio 2003)*

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sulla situazione in generale del Consiglio per ciò che attiene gli aspetti organizzativi, logistici e dei servizi resi ai colleghi in questo primo anno di attività e con riguardo altresì alle precedenti relazioni, tra le quali richiama quella del 3/6/2002. In merito ed in sintesi evidenzia:

**A) Nuovi tesserini**

I tesserini di riconoscimento predisposti anche per essere utilizzati come card per le varie fotocopiatrici sparse nei locali giudiziari, sono ormai una nuova e diffusa realtà.

**B) Servizi igienici**

Dopo una cinquantina di anni i bagni sono stati rifatti ed ora sono perfettamente funzionanti, a disposizione per il personale e per tutti i colleghi che accedono al Consiglio ed alla biblioteca.

**C) Cablaggio dei locali per la rete informatica e telefonica**

I complessi lavori sono stati ultimati, ed hanno consentito di collegare tra loro sia informaticamente che telefonicamente tutti i locali del Consiglio, anche quelli da ultimi acquisiti all'ammezzato e prevalentemente destinati ad ufficio del patrocinio a spese dello Stato.

**D) Programma gestionale e di contabilità del Consiglio**

Il programma gestionale è stato felicemente recuperato ed ora procede regolarmente svolgendo una funzione insostituibile, data la mole di dati e di lavoro richiesti al Consiglio.

Anche il programma di contabilità, ora informatizzata, dopo un'iniziale incertezza dovuta al naturale adattamento alla specificità del caso, sta ora procedendo in piena regolarità.

**E) Sito Polis**

Il dott. Elvis Agassi, in forza al Consiglio, come ogni anno ha fatto pervenire una sua relazione della quale riporto le parti più salienti:

**1. Collegamenti e passwords**

I collegamenti diretti dal proprio studio legale, via Internet, con il sito Polis del Tribunale sono 316. Fra i 316 avvocati in possesso di licenza Ianusgate, 22 hanno optato anche per licenze aggiuntive, in modo da potere consultare i propri fascicoli da altri PC; di conseguenza il totale delle licenze risulta pari a 338. L'incremento, rispetto all'anno 2001, è del 33,3%. Le password totali sono invece 1603, con un incremento del 48,3%.

**2. Accessi al sito Polis**

Quest'anno non si è in grado di fornire le medie, suddivise per pagina visitata, degli accessi al sito, in quanto la vecchia versione Polis non era più in grado di fornirle. Ci si limita quindi, a segnalare il numero totale degli accessi, che meglio di tante parole forniranno l'andamento dell'utilizzo del sito. Alla fine del 2001, quindi dopo un anno e sette mesi di attività, gli accessi al sito erano 28.702. Nel 2002, neanche completo, essendo terminata l'attività della vecchia versione il giorno 19 dicembre alle ore 13.00, gli accessi sono stati 42.913, con un incremento del 149,6%.

**3. Nuova versione del sito Polis**

Come precedentemente accennato il giorno 19 dicembre alle ore 13 il sito è stato fermato ed è in installazione la nuova versione del sito che dovrebbe garantire maggiori prestazioni tecniche, oltre all'inserimento dei dati relativi al ruolo dei procedimenti di lavoro e alla predisposizione per l'invio via Internet della nota di iscrizione a ruolo.

4. Dal 7 gennaio 2003 è pienamente funzionante la nuova versione del sito Polis. Immediatamente si è riscontrata una maggiore funzionalità. La nuova versione è tecnicamente più valida, più rapida ed al momento ha completamente risolto i momenti di blocco che stano invece minando la fiducia nella vecchia versione.

5. Altrettanto immediata è stata la risposta degli utenti. Solo nella prima settimana di attività il sito ha fatto registrare 1.356 accessi – nuovo record assoluto -, contro i 722 della stessa settimana del 2001

6. Le licenze Ianusgate, aggiornate ad oggi, sono pari a 320. Le password gratuite sono invece salite a 1616.

7. Per quanto riguarda la nuova versione occorre segnalare due novità. La prima è data dal fatto che prevede la possibilità di consultare la banca dati del ruolo del lavoro, al momento ancora in fase di predisposizione, la seconda è data dal fatto che la password gratuita, a disposizione di chi utilizza il sito dal Tribunale, presenta ora una scadenza illimitata. Di conseguenza non è più necessario richiedere alla postazione di supporto Polis il rinnovo del proprio account.

#### ***F) Turno dei consiglieri presso l'ufficio di segreteria***

Dall'aprile 2002 è stato attivato il "turno" dei consiglieri presso la segreteria del Consiglio.

144 sono stati i giorni totali di sportello; 23 sono risultati senza servizio (15%).

Le richieste più frequentemente avanzate dai cittadini, sono state quelle tese ad acquisire informazioni su parcelle presentate da avvocati a seguito di incarichi professionali.

Da parte degli avvocati, invece, le richieste hanno riguardato prevalentemente la redazione della parcella nonché, con una certa ricorrenza, i rapporti di colleganza, le condizioni di incompatibilità e la deontologia relativa alla "pubblicità".

Nell'ambito del servizio sono state anche raccolte le dichiarazioni sull'onore di patrocinanti e avvocati.

Pare oltremodo opportuno, quindi, mantenere tale impegno auspicando una maggiore disponibilità da parte di quei colleghi Consiglieri che su 144 giorni hanno presenziato una sola volta.

#### ***G) Ufficio del patrocinio a spese dello Stato***

L'ufficio all'ammezzato è arredato e in piena funzione. Alcuni consiglieri hanno cominciato ad utilizzare la parte posteriore dei locali.

Il varo di tale iniziativa ha pesato non poco, in termini di carico di lavoro, sull'ufficio: dal febbraio 2002 sono state valutate per la congruità 1119 note circa, per le quali, oltre al lavoro non indifferente dei colleghi consiglieri delegati, vi sono stati altri numerosi incumbenti di segreteria. Per comprendere l'onere a cui lo Stato deve far fronte per la nuova legge, basti sapere che la media delle note è di circa 1000 Euro ciascuna.

#### ***H) Biblioteca***

La dott.ssa Stefanizzi, al ritorno dalla maternità, ha provveduto ad aggiornare l'inventario svolto qualche anno fa.

Allo stato la biblioteca consta di circa 8692 volumi fra libri e riviste. Il fondo antico non è stato preso in esame. Di questi circa 2600 sono monografie, mentre i rimanenti fanno parte di riviste, alcune dismesse altre ancora in corso.

In biblioteca si trovano anche, attualmente, le Gazzette Ufficiali dal 1965 al 1996, già rilegate, e dal 1997 fino ad oggi collocate in faldoni; per ovviare ai problemi di spazio che la biblioteca presenta, la dott. Stefanizzi propone di tenere a disposizione degli iscritti solo gli ultimi cinque anni ed eliminare i rimanenti. Per altro l'esperienza degli ultimi quattro anni consente di poter rilevare che la frequenza media di tali richieste è di circa 12-15 all'anno. Tra l'altro la consultazione delle G.U. è possibile anche, per quanto concerne leggi e atti aventi forma di legge, a mezzo banche dati in dotazione alla biblioteca di questo Consiglio edita dall' Ipsoa o dalla De Agostini, ma anche siti Internet che offrono la consultazione e la stampa gratuita delle G.U. (a tal proposito si veda il sito oppure [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)), Le suddette Gazzette (dal 1861 ai giorni nostri) sono anche facilmente reperibili presso la biblioteca dell'Archiginnasio - aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.45 e il sabato dalle 9.00 alle

13.00; per la consegna dei singoli fascicoli, i tempi di attesa vanno da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 30.

Dalla verifica si segnala che, rispetto all'ultimo inventario eseguito alla fine del 1998, un solo volume è risultato mancante in detto periodo: è il codice penale ubicato nello scaffale Z.

Per un migliore servizio, sentita anche la dipendente addetta, il segretario propone:

- l'eliminazione delle vecchie G.U., conservando solo gli ultimi cinque anni;
- l'interruzione della rivista Leggi, del Foro Italiano (dal 1964), simile alla Lex;
- l'eliminazione del BUR (inviato gratuitamente dalla Regione), consultato solo 1-2 volte all'anno, mantenendo solo l'ultimo anno;
- l'eliminazione delle opere doppie (Archivio Penale, Rivista Penale – Scaffale HH e il Novissimo Digesto del Fondo Pugliesi – Scaffale S);
- l'integrazione delle riviste ancora in corso, con i numeri mancanti, da acquistare presso le rispettive case editrici.

Il Consiglio ringrazia il segretario per gli aggiornamenti e delibera in conformità per ciò che attiene la biblioteca.

*(adunanza del giorno 8 gennaio 2003)*

\* \* \*

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che, con riferimento alla commissione istituita per la verifica della riorganizzazione degli uffici della Procura, hanno dato la loro disponibilità l'ANF, che ha indicato come propri rappresentanti gli avvocati Gabriele Bordoni e Manrico Bonetti, e l'associazione Giuristi Democratici, che ha indicato come propri rappresentanti gli avvocati Desi Bruno e Raffaele Miraglia.

Il Consiglio prende atto e manda alla commissione copia del relativo carteggio.

*(adunanza del giorno 13 gennaio 2003)*

\* \* \*

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sull'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale al quale è stato invitato anche questo Ordine.

Il Consiglio accoglie l'invito. L'intervento verrà svolto in sede propria dal presidente del Consiglio dell'Ordine avv. Lucio Strazziari.

*(adunanza del giorno 13 gennaio 2003)*

\* \* \*

#### RIFERIMENTO RIUNIONE CON DIRIGENTI CANCELLERIA TRIBUNALE

Riferisce il Consigliere segretario avv. Sandro Callegaro sulla riunione tenutasi in data 10 gennaio 2003) su invito del presidente del Tribunale dott. Antonino Cricchio ed alla quale hanno partecipato anche il Presidente della 2° sezione dott. Bruno Berlettano, i dirigenti della cancelleria dott. Aurelio Corrado, dott. Luigi Lombardo, Rosalba Palazzi, gli avvocati Mario Jacchia per l'UDAI, ed i componenti della "Commissione rapporti con gli uffici e la magistratura" avvocati Antonio Spino, Flavia Masè Dari, Fausto Sergio Pacifico, nonché il presidente avv. Lucio Strazziari e il segretario del Consiglio avv. Sandro Callegaro.

Il Consiglio, udito il riferimento, dopo ampio dibattito a maggioranza dei presenti e con il voto contrario del consigliere avv. Giovanni Cerri, ritenuto che la situazione evidenziata dagli uffici giudiziari presenta patologie che penalizzano anche gli interessi dell'avvocatura nell'ordinario svolgimento dell'attività professionale e che non essendo dubitabile che le ipotesi di accordo avanzate da alcuni consiglieri, anche per la costituzione di un gruppo di lavoro composto da avvocati e funzionari della cancelleria nonché, all'occorrenza da magistrati, costituisca valido strumento per affrontare e auspicabilmente risolvere le attuali disfunzioni e ritardi degli uffici giudiziari, delibera di aderire alla proposta disponendo per l'immediato insediamento del "gruppo di lavoro", riservandosi di indicarne i delegati (omissis).

*(adunanza del giorno 13 gennaio 2003)*

\* \* \*

#### RIORGANIZZAZIONE UFFICI PROCURA DELLA REPUBBLICA

Riferisce il consigliere avv. Antonio Spinzo che la commissione istituita per valutare la proposta di riorganizzazione degli uffici della Procura si è riunita, presenti tutti i delegati, ed ha redatto ad unanimità un documento di cui viene data lettura:

“La commissione, istituita con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 9 dicembre 2002, avente come finalità l'approfondimento della proposta di riorganizzazione degli uffici della Procura della Repubblica presentata dal Procuratore della Repubblica di Bologna dott. Enrico Di Nicola, si è riunita in data 28 gennaio 2003, aperta alle varie componenti dell'avvocatura penalistica del Foro bolognese.

Dopo una approfondita analisi e discussione della proposta la Commissione, all'unanimità dei suoi componenti

esprime

- apprezzamento per l'iniziativa del Procuratore della Repubblica, volta alla ricerca di strumenti idonei alla definizione di un numero sempre crescente di procedimenti penali che costituiscono un inaccettabile arretrato per il sistema della giustizia penale nonché ad organizzare gli uffici in modo efficiente e idoneo a porre condizioni di normalità per lo svolgimento dell'attività futura.

La commissione ha sottolineato con soddisfazione la novità del coinvolgimento istituzionale dell'avvocatura nel confronto sui temi essenziali quale è appunto il funzionamento e l'organizzazione degli uffici, potendo costituire la proposta in esame un primo passo verso un tavolo permanente di confronto tra le varie componenti del mondo giudiziario che agiscono sul territorio (magistrati, avvocati, funzionari, operatori del diritto) al fine di monitorare con trasparenza le reali cause che concorrono a determinare, per esempio, ritardi nella definizione dei procedimenti, rinvii delle udienze, inevitabili prescrizioni, e a creare disservizi a discapito della collettività.

La Commissione è consapevole che la scarsa funzionalità del sistema giustizia non è un problema locale, anche se dati recenti evidenziano particolari difficoltà in questo territorio e che nelle sedi politiche competenti devono essere richiesti aumento degli organici della magistratura, del personale ausiliario, riorganizzazione degli uffici ed investimenti adeguati nel settore della giustizia, rimarcando peraltro come l'attuale disfunzione della giustizia penale non possa e non debba essere attribuita a modifiche legislative poste a garanzia dei cittadini ( siano essi imputati o persone offese) e volte alla imprescindibile e doverosa attuazione dei principi costituzionali .

E proprio per questo si ritiene che il Procuratore della Repubblica vorrà, con la autorevolezza che deriva dalla esperienza e dal ruolo, farsi interprete in questo senso presso il Ministro di giustizia, anche in ragione dello sforzo di razionalizzazione dell'esistente operato con la proposta in esame, che ha

consentito a tutti, per la prima volta, di conoscere lo stato reale dell'amministrazione della giustizia penale nel nostro circondario.

Il progetto di riorganizzazione presenta indubbiamente elementi di novità condivisibili dall'Avvocatura, con riferimento alla manifestata volontà di risolvere il carico giudiziario "arretrato" attraverso la istituzione della sezione stralcio presso la Procura della Repubblica, cui assegnare la gestione dei procedimenti pendenti.

L'ufficio stralcio, tuttavia, dovrà essere strettamente ed unicamente finalizzato a consentire la celere trattazione dei procedimenti pendenti e non dovrà né potrà limitarsi ad una mera gestione dell'arretrato, in vista dello scadere dei termini prescrizionali, trasformandosi cioè in una sorta di "anticamera" per l'archiviazione dei procedimenti.

Su tale presupposto, rileviamo pertanto come il numero dei procedimenti da definire richiederebbe un ulteriore e più congruo apporto di organico, sia di magistrati che di assistenti giudiziari, al fine di far corrispondere la previsione di una sezione stralcio ad una effettiva finalità di "trattazione" dei procedimenti, nell'indefettibile rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, valore costituzionale che l'avvocatura difende per assicurare, in concreto, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Si evidenzia come, per contro, i proposti e specificati criteri di priorità possono, in concreto, costituire deroga al principio di obbligatorietà dell'azione penale, conseguente alla introduzione di criteri di selezione dell'illecito penale che rischiano di vulnerare lo stesso principio di uguaglianza, non senza sottolineare come il perpetuarsi del disposto di cui all'art. 227 D.lg. 51/ '98, previsto come norma transitoria, rischi di assumere nel tempo carattere di definitività *contra legem*.

Sulla base di queste brevi osservazioni la commissione concorda con la valutazione contenuta nel progetto di riorganizzazione degli uffici della Procura di Bologna che l'obiettivo di maggiore efficienza e funzionalità possa essere raggiunto solo se coordinato con la riorganizzazione degli uffici del GIP e del Tribunale.

Da qui la necessità di favorire ulteriori momenti di confronto, di verifica e monitoraggio del settore della giustizia penale .”

Bologna, 28 gennaio 2003.

La Commissione: avv. Manrico Bonetti, avv. Gabriele Bordoni, avv. Desi Bruno, avv. Guido Clausi-Schettini, avv. Donatella Ianelli, avv. Maurizio Merlini, avv. Raffaele Miraglia, avv. Fausto Sergio Pacifico, avv. Antonio Spinzo, avv. Maria Grazia Tufariello.

(adunanza del giorno 3 febbraio 2003)

\* \* \*

#### COMMISSIONE PARITARIA, CANCELLERIA – FORO, PER GLI UFFICI GIUDIZIARI

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 17/1/2003 dal presidente del Tribunale di Bologna dott. Antonino Cricchio con la quale viene data piena disponibilità alla istituzione di una commissione paritaria cancelleria/foro allo scopo di ricercare e individuare le soluzioni più idonee ai problemi che di volta in volta si presentano nello svolgimento della attività professionale.

Il Consiglio udito il riferimento, ritenuto opportuno porre le basi per un minimo di regolamentazione di tali incontri che dovranno involgere anche le problematiche penali ed i rapporti con i magistrati, dispone che per tale prima riunione si esprima la rappresentanza ai suoi massimi livelli delegando a tal fine il presidente e il segretario che riferiranno al Consiglio.

(adunanza del giorno 3 febbraio 2003)

\* \* \*

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 20/2/2003 dalla Commissione Tributaria Regionale con il seguente contenuto:

“Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna dispone

- 1) all’atto della costituzione in giudizio la parte deposita il proprio fascicolo, una copia degli atti dei documenti per il fascicolo di ufficio, più tante copie quante sono le parti del processo;
- 2) il fascicolo di parte deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) apposita cartellina con l’indice analitico degli atti e dei documenti depositati;
  - b) separazione all’interno del fascicolo, degli atti dai documenti
  - c) indice di tutti gli atti di parte depositati

Il Consiglio prende atto, mette a disposizione nella apposita carpetta a ciò riservata il materiale pervenuto che verrà posto in visione per i consiglieri interessati e dispone la pubblicazione su Bologna Forense.

*(adunanza del giorno 24 febbraio 2003)*

\* \* \*

#### CONNESSIONE POLIS PER COLLEGHI NON DEL FORO DI BOLOGNA

Il Consiglio, sulla lettera pervenuta da un avvocato iscritto all’albo di Ferrara, con studio in Bologna, con la quale chiede l’autorizzazione ad ottenere una password per utilizzare il servizio Polis, atteso che il sistema informatizzato Polis attualmente è utilizzato, tra l’altro, per la visione degli incombenti di udienza e di cancelleria relativi alle cause pendenti presso il Tribunale di Bologna; che tale sistema destinato in prevalenza agli avvocati iscritti all’albo di questo Ordine ben può essere utilizzato anche da altri colleghi di altri fori, a condizione che abbiano comunicato al Consiglio il proprio domicilio professionale nel circondario riconducibile ai criteri di stabilità, effettività e abitudine già indicati da questo Consiglio con propria delibera 4/3/2002; che nella fattispecie concreta il richiedente risulta svolgere attività giudiziale in Bologna, di essere iscritto all’Ordine di Ferrara e di avere comunicato di mantenere un proprio domicilio professionale in Bologna, delibera non sussistere nel caso di specie motivi che ostino al rilascio di una password per l’accesso al sistema informatizzato Polis.

Manda alla segreteria per le relative comunicazioni.

Con l’occasione il Consiglio ritiene utile che di tale aspetto venga interessato anche l’Urcofer, al fine di valutare l’opportunità di installare presso i singoli Consigli dell’Ordine del Distretto una postazione “Polis”, valutando altresì l’ipotesi di chiedere agli stessi Consigli di contribuire alle spese per tale collegamento.

*(adunanza del giorno 3 marzo 2003)*

\* \* \*

#### COLLEGAMENTO DELLA BANCA DATI “BRUCOLIGHT” DEI PROCESSI PENALI DELLA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA CON LA SALA AVVOCATI SITA NELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI VIA GARIBALDI.

Riferisce il presidente che è pervenuta lettera in data 12/3/2003 dalla Corte di Appello di Bologna ufficio del referente distrettuale per l’informatica, con la quale si comunica l’avvio del collegamento

della banca dati “**Brucolight**” dei processi penali della Corte d’Appello di Bologna con la sala avvocati sita nella sede del Tribunale di via Garibaldi.

Con tale lettera il magistrato referente chiede che l’Ordine abbia cura di assicurare la consultazione dei dati da parte dei soggetti che ne abbiano titolo. Ove ritenga a tale scopo abilitare la consultazione attraverso l’uso di password, dovrà provvedere direttamente a predisporre e gestire il relativo dispositivo.

Gli aspetti esecutivi potranno essere gestiti attraverso contatti diretti con l’amministratore di sistema della Corte, previa designazione da parte dell’Ordine di un incaricato alla gestione dei relativi rapporti.

La funzionaria di tale ufficio è a disposizione per eventuali implementazioni dell’applicativo che possano manifestarsi utili per l’utenza.

Si è inoltre comunicato che è stato predisposto analogo applicativo per la lettura dei dati ostensibili della banca dati del Tribunale Penale R.G. e che il collegamento potrà essere esteso ad essa previa autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Il Consiglio prende atto e darà corso a quanto necessario e di competenza a questo Consiglio, delega l’avv. Antonio Spinzo a tenere i contatti con l’amministratore di sistema dell’ufficio del referente distrettuale per l’informatica della Corte d’Appello di Bologna.

*(adunanza del giorno 17 marzo 2003)*

\* \* \*

### **3) CONVEGNI - CONFERENZE ED ALTRE INIZIATIVE**

#### **ELENCO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI**

Riferisce il presidente che è pervenuta lettera dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la quale comunica che nel corso dell’incontro con gli Ordini del 1° marzo 2003 è stato presentato l’**Elenco nazionale degli avvocati**. Tale elenco è operativo, inserito nel Sito WEB della Cassa e contiene i nominativi degli avvocati iscritti negli albi di tutti i Consigli degli Ordini.

Il Consiglio prende atto e plaude all’iniziativa.

*(adunanza del giorno 10 marzo 2003)*

\* \* \*

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 3/4/2003 dal Consiglio Nazionale Forense riguardante la formazione e accesso alla professione ed avente ad oggetto le proposte conclusive dell’Avvocatura.

Il Consiglio Nazionale Forense ha fissato una seduta itinerante con la convocazione di tutti i Consigli dell’Ordine e delle associazioni per il giorno 3 maggio 2003 ad Arezzo, presso il Consiglio dell’Ordine di Arezzo.

Linee essenziali dell’intervento proposto saranno:

- impossibilità di rilasciare un secondo certificato di compiuta pratica e obbligo di sostenere l’esame nella sede in cui si è compiuto il periodo maggiore di pratica, ovvero in caso di parità di semestri in quella di prima iscrizione;
- divieto di consultare codici commentati nel corso della prova scritta;
- divieto, per i componenti del C.O., di fare parte delle commissioni d’esame;
- scissione della coincidenza territoriale tra sede d’esame e commissione esaminatrice (nel senso che – previo abbinamento per sorteggio che tenga conto di alcuni parametri dimensionali – la commissione

istituita in un distretto di Corte d'Appello esaminerà i candidati di altro distretto, recandosi in quella sede in occasione della prova scritta, e ricevendo nella propria i candidati ammessi all'orale).

Il Consiglio all'esito del riferimento si riserva ogni decisione in futura adunanza.

*(adunanza del giorno 7 aprile 2003)*

\* \* \*

Riferisce il consigliere avv. Giovanni Cerri di avere partecipato in data 8/4/2003 al convegno indetto dalla "Associazione avvocati imolesi", sponsorizzato e patrocinato da nostro Ordine che ha avuto come relatori la dott.ssa Alessandra Arceri, della prima sezione civile del Tribunale di Bologna e la dott.ssa Cenni, Notaio del distretto di Bologna. Il tema del Convegno verteva sui trasferimenti immobiliari attuati nei procedimenti di separazione e nelle cause di scioglimento degli effetti civili del matrimonio/divorzio.

I due relatori hanno intrattenuto l'uditorio evidenziando le particolarità e le avvertenze necessarie affinché i trasferimenti immobiliari, anche attuati con lo strumento della cessione di quote, in società dove unici soci siano i coniugi, possano beneficiare di trattamenti fiscali agevolati; hanno altresì richiamato l'importanza di specificare la "causa" sottostante il trasferimento anche perché, a titolo di esempio, l'onnivoro richiamo all'articolo 5 legge divorzio sarebbe preclusivo per successive eventuali richieste di modifica dei provvedimenti giurisdizionali.

È seguito quindi il dibattito nel corso del quale i due relatori hanno fornito risposte ai molteplici quesiti formulati dai numerosissimi colleghi intervenuti.

Il consigliere avv. Giovanni Cerri introduttivamente nel formulare i saluti del Consiglio, si è congratulato per siffatte iniziative, comunque volte a soddisfare esigenze (ed obblighi) di aggiornamento professionale ancorché ancora non riversati nel codice deontologico; ha inoltre richiamato l'importante compito dei colleghi nel trattare procedimenti e cause involgenti rapporti tra i coniugi che spesso, per la litigiosità degli antagonisti, almeno nelle prime fasi processuali, possono determinare l'apertura di procedimenti disciplinari in conseguenza dell'eccessiva personalizzazione della controversia.

È seguito un incontro conviviale con i relatori.

L'avv. Renata Rossi Solferini, presidente dell'associazione, ha anticipato che nel mese di maggio si terranno altri due incontri, uno avente ad oggetto i reati societari che avrà come relatore il dott. Carlo Nordio e l'altro, in tema di danno esistenziale, con relatori il prof. Cendon e il dott. Costanzo.

*(adunanza del giorno 14 aprile 2003)*

\* \* \*

#### **4) NOMINE E INCARICHI**

Eventuale incompatibilità con la nomina a giudice onorario presso il Tribunale di Bologna e la continuazione della pratica forense.

Il Consiglio, sulla lettera pervenuta in data 6/2/2003 da un dottore iscritto nel registro dei praticanti avvocati che chiede un parere circa un'eventuale incompatibilità con la propria recente nomina a giudice onorario presso il Tribunale di Bologna e la continuazione della pratica forense, salvo obiettare l'inopportunità di svolgere una attività assorbente e di responsabilità come quella di GOT contemporaneamente allo svolgimento della pratica forense e ancor più contemporaneamente alla partecipazione alla "Scuola di specializzazione universitaria per le professioni legali", fatti che denotano di per sé inidoneità allo svolgimento delle funzioni di giudice ancorché onorario, rileva che, allo stato non vi sono

norme che in astratto ostino alla accettazione della nomina a GOT.

Manda alla Segreteria di rispondere in conformità

*(adunanza del giorno 3 marzo 2003)*

\* \* \*

#### PARERE NOMINA A GIUDICE ONORARIO TRIBUNALE

Il Consiglio, sulla richiesta di informazioni pervenuta dal Tribunale di Forlì in merito all'istanza della dott. XX per la nomina a Giudice Onorario del Tribunale, rilevato che la dott. XX risulta essere solo praticante avvocato, *delibera* di esprimere parere contrario, non potendo la stessa avere acquisito la necessaria esperienza.

*(adunanza del giorno 10 marzo 2003)*

\* \* \*

#### CONSIGLIO GIUDIZIARIO INTEGRATO

Riferisce il presidente che è prossima la scadenza del Consiglio giudiziario e che all'o.d.g. dell'adunanza dell'Urcofer, fissata il 28 marzo p.v., è stato inserito il punto riguardante la indicazione dei cinque avvocati del distretto che dovranno fare parte del Consiglio giudiziario integrato per il prossimo biennio.

Il Consiglio, all'unanimità indica l'avv. Sandro Giacomelli quale avvocato per il Foro di Bologna per l'integrazione del Consiglio giudiziario.

*(adunanza del giorno 24 marzo 2003)*

\* \* \*

Sulla lettera pervenuta in data 28/1/2003 dall'avv. ZY con la quale comunica di essere stata nominata giudice onorario del Tribunale di Bologna e di rimanere in attesa di ricevere eventuali istruzioni in merito ad ulteriori incombenze su di essa gravanti nei confronti di questo Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento richiamata la propria delibera 15/4/2002 emessa su espressa richiesta di parere pervenuto dal Tribunale di Bologna in merito alla proposta di nomina dell'avv. ZY, e richiamata la propria delibera di carattere generale assunta nell'adunanza 21/7/1997, non può che riportarsi a quanto normativamente disposto, ed in particolare all'art. 5 del D.M. 7 luglio 1999 il quale espressamente prevede che "gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di Tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici; criteri di incompatibilità che sul piano deontologico forense assumono particolare rilevanza per l'ipotesi che l'avvocato-magistrato onorario assuma in modo diretto e/o indiretto incarichi professionali, giudiziali o stragiudiziali, nell'ambito territoriale ove eserciti la funzione di magistrato onorario.

I principi di lealtà, probità e decoro che presiedono all'esercizio dell'avvocatura impongono, infatti, che l'avvocato, una volta che abbia assunto l'incarico di magistrato onorario, non si presti nell'esercizio della sua attività professionale per non ingenerare dubbi di non corretto esercizio della stessa in contiguità con l'attività di magistrato onorario svolta.

*(adunanza del giorno 28 aprile 2003)*

\* \* \*

## 5) PRATICANTI AVVOCATI

### MASTER UNIVERSITARIO IN DIRITTO TRIBUTARIO A PARZIALE SOSTITUZIONE DELLA PRATICA

Il Consiglio, sulla richiesta pervenuta da una dottoressa con la quale chiede che le venga riconosciuta la frequenza al Master universitario di II livello in diritto tributario “A.Berliri” in sostituzione di un periodo di eguale durata del praticantato forense, ritenuto che il corso in diritto tributario “A. Berliri” pur costituendo valido strumento di perfezionamento post-universitario in materia specialistica non può ritenersi idoneo e funzionale all’assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 17 n. 5 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 delibera di respingere la domanda.

*(adunanza del giorno 10 marzo 2003)*

\* \* \*

### MASTER UNIVERSITARIO IN CRIMINOLOGY AND RESEARCH METHODS PRESSO LA KEELE UNIVERSITY – CRIMINOLOGY DEPARTMENT - A PARZIALE SOSTITUZIONE DELLA PRATICA

Il Consiglio, sulla richiesta pervenuta da una dottoressa con la quale chiede che le venga riconosciuta la frequenza al “Master Criminology and Research Methods” presso la Keele University – Criminology Department - in sostituzione di un periodo di eguale durata del praticantato forense, esaminata la documentazione, ritenuto che il Master in criminologia presso la Keele University pur costituendo valido strumento di perfezionamento post-universitario in materia specialistica non può ritenersi idoneo e funzionale all’assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 17 n.5 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 delibera di respingere la domanda.

*(adunanza 24 marzo 2003)*

\* \* \*

### RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRETTO DI PRATICA FORENSE

Il Consiglio, all’esito del riferimento nel quale viene rilevato che il dott. ZZ.AA ha presentato il libretto di pratica forense relativo al terzo semestre con un ritardo di quattro giorni oltre il termine massimo di tolleranza consentito, ritenute insufficienti le giustificazioni addotte, dispone la convocazione del dott. ZZ.AA .

*(Adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

### SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Il Consiglio, sulla richiesta della dott. KK.TT di frequentazione della Scuola di specializzazione per le professioni legali non affiancata a quella di uno studio professionale, delibera di rispondere che è da tempo orientato a valutare come perfettamente equiparabile allo svolgimento della pratica professionale la mera frequentazione alla Scuola nel corso del primo anno di pratica, mentre per il secondo anno (o quanto meno per il quarto semestre di essa) si richiede necessariamente una concreta frequentazione di uno studio professionale. Nel caso della dott.ssa KK TT, pertanto, anche a voler considerare (eccezionalmente) approvabile il terzo semestre, pur in presenza della sola frequentazione della Scuola (avendo

la medesima interrotto la pratica professionale presso l'avvocato), non potrà essere fatto altrettanto per quanto riguarda il quarto semestre.

*(adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

#### SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI : PROPOSTA DI LEGGE

Il Consiglio, esaminata la lettera pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense con la quale comunica che il ministero della giustizia ha richiesto di esprimere parere in merito ad una proposta di legge proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che consentirebbe ai titolari di diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali l'iscrizione nell'albo degli avvocati senza il sostenimento dell'esame di abilitazione; esaminata altresì la delibera assunta in data 21/2/2003 con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha espresso in merito parere negativo, si associa al parere espresso dal C.N.F. e manda alla Segreteria di trasmettere tale manifestazione di volontà al Consiglio Nazionale Forense.

*(adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

#### **6) ISCRIZIONI ALL'ALBO O AL REGISTRO**

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta di iscrizione di diritto all'Albo Avvocati del dott XY giusta disposto dell'art. 30 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 atteso che il richiedente assume, con dichiarazione ex-art.46 D.P.R. 28/12/2003 n. 445, di essere in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed Economiche presso l'Istituto superiore secondario tecnico commerciale "HH.GG."

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenuto che l'iscrizione di diritto all'Albo Avvocati, prevista nei casi elencati all'art.30 del R.D.L. 27/11/1933 n.1578 "ha carattere tassativo e natura eccezionale" così come peraltro ribadito dalla Corte di Cassazione; che il requisito di cui alla lettera d) del già richiamato art.30 L.1578/33 non è applicabile ai professori di ruolo presso le scuole medie superiori, delibera di respingere la domanda non sussistendo i requisiti richiesti per l'iscrizione.

*(adunanza del giorno 20 gennaio 2003)*

\* \* \*

#### DELIBERAZIONI SULLE NUOVE PROPOSTE DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Il Consiglio procede all'esame della proposta di modifica relativa alla formazione professionale e agli esami di abilitazione alla professione forense, redatta dal C.N.F. e da questo inviata agli Ordini territoriali, per osservazioni e suggerimenti, il 23/12/2002.

All'esito dell'approfondito dibattito il Consiglio ritiene di far propria la relazione del Consigliere avv. Annalisa Atti ed esprime parere nel senso che: in primo luogo il Consiglio dà atto dell'attenta analisi, contenuta nell'elaborato, circa quali sedi e quali modi risultino maggiormente appropriati per un intervento fattivamente operativo, da parte del CNF, volto a propugnare le modifiche proposte.

I punti nodali della proposta possono essere, a parere del Consiglio, suddivisi in quattro tematiche:

- a) certificato di compimento della pratica e sede dell'esame di abilitazione;
- b) uso o meno di codici commentati da parte dei candidati durante l'esame;

- c) formazione e tirocinio professionali;
- d) modalità di esame.

Entrando nell'analisi specifica delle singole tematiche:

- a) certificato di compimento della pratica e sede dell'esame di abilitazione, "*Proposta di interventi urgenti di modifica del d.p.r. n. 101/1990*"

Il Consiglio ritiene la proposta in linea di massima soddisfacente (riassumendola succintamente: in caso di trasferimento del praticante presso altro Ordine, si propone la modificazione della regolamentazione attuale - secondo la quale è l'Ordine presso il quale avviene il trasferimento a dover accettare l'iscrizione, mentre all'Ordine di provenienza incombe solo il compito di prendere atto del trasferimento, una volta che esso sia avvenuto, cancellando dai propri registri il praticante trasferito -, prevedendo l'autorizzazione al trasferimento da parte dell'Ordine di provenienza, e la semplice presa d'atto da parte dell'Ordine di scelta del praticante; indicazione, nel certificato di compiuta pratica, della sede di Corte d'Appello ove il praticante potrà sostenere l'esame, sede individuata in base al luogo dove è stata svolta la maggior parte della pratica).

Il Consiglio esprime solo alcune perplessità sui proposti criteri di individuazione del luogo d'esame in concomitanza di più elementi di scelta (ad esempio, sul comma 3: in caso di parità tra numero di semestri di pratica svolti presso due Ordini, viene indicato nel certificato come luogo dello svolgimento dell'esame quello di svolgimento del primo semestre di pratica), nonché circa la mancata valorizzazione, tra i criteri di individuazione, del luogo ove il candidato abbia frequentato scuole di specializzazione o formazione post lauream (mancanza sanata, a dire il vero, nel testo di proposta relativo alla novellazione della pratica e dell'esame di abilitazione, all'art. 7).

- b) uso o meno di codici commentati da parte dei candidati durante l'esame, "*Proposta urgente di modifica del r.d. 22/1/1934, n. 37*"

Il Consiglio approva la proposta, volta a non consentire ai candidati all'esame di abilitazione l'uso di codici commentati con la giurisprudenza, ritenendo una simile modifica maggiormente idonea a garantire la serietà della valutazione dei candidati in sede di esame, e la meritevolezza degli idonei all'esercizio della professione.

- c) formazione e tirocinio professionali, "*Proposta di regolamentazione generale della formazione e accesso alla professione*", artt. 1, 2, 3, 4 e 5

Il Consiglio preliminarmente esprime apprezzamento per la volontà, che emerge nell'articolato, di collocare su di un medesimo piano la formazione post-universitaria di matrice professionale-ordinistica e quella di matrice universitaria (equiparazione espressa all'art. 2, laddove i frequentanti le scuole di formazione istituite presso gli Ordini territoriali sono ammessi direttamente alla pratica, come i frequentanti le scuole di specializzazione universitarie; ribadita all'art. 5, esonero di entrambe le categorie di frequentanti le scuole dalla prova preliminare all'esame di abilitazione; nonché riaffermata all'art. 6, diversificazione per entrambe le categorie delle prove d'esame rispetto ai candidati con alle spalle il tirocinio semplice - su cui però vedasi punto d), pur esternando un certo scetticismo circa le concrete possibilità di realizzazione di tale equiparazione.

Certamente la necessaria premessa ad una simile proposta, ovvero la riduzione ad un anno della durata delle scuole di specializzazione universitarie, avrebbe il pregio di eliminare quella che è attualmente una profonda discrasia del sistema (diploma professionalmente formativo, ma che non ha valore sostitutivo - se non per un anno - del tirocinio pratico), che penalizza i frequentanti aspiranti alla professione forense, rispetto ai frequentanti aspiranti al notariato o alla magistratura, i quali, dalla frequenza alla scuola, traggono quanto meno l'utilità di essere esonerati dal sostenere test di preselezione per i rispettivi concorsi.

Ma una simile prospettata equiparazione, da un lato, contrasta fortemente con l'assetto attuale della regolamentazione della formazione professionale, fortemente caratterizzata dall'indirizzo guidato di giovani neolaureati in canali formativi di matrice universitaria, e dalla preferenza, chiaramente espressa da molteplici indici a livello legislativo, verso il sistema universitario come luogo di elezione della formazione; dall'altro, essa, nelle modalità prospettate, contrasta pure con la recente riforma del sistema universitario (iniziale c.d. "3+2", ovvero diploma di laurea "di base" ottenibile in tre anni, e laurea specialistica, professionalmente orientata, ottenibile in ulteriori due anni; successivo *iter* formativo professionale di durata tendenzialmente biennale – master di primo livello o scuole di specializzazione –, eventualmente perfezionabile con ulteriori steps di grado più elevato – master di secondo livello, corsi di aggiornamento – di durata anche molto inferiore) e, quindi, con una serie di problematiche e di tematiche (anche a livello di reperimento e sfruttamento delle risorse), che sarebbe prudente non sottovalutare nel loro impatto con la prospettata proposta.

Si segnala comunque al CNF la necessità di un'attenta valutazione degli aspetti organizzativi, ed economico-finanziari, di una simile proposta, in relazione all'attribuzione degli oneri organizzativi e finanziari delle nuove scuole forensi agli Ordini. Il problema si pone in termini di costi umani ed organizzativi per gli Ordini, innanzitutto, ma anche in termini di costo della frequenza dei corsi forensi per gli esaminandi; costo che, lungi dal dover essere "facoltativo od eventuale" (art. 3, comma 1), dovrebbe anzi essere uno dei primi elementi ad essere programmati e valutati. Esso infatti è elemento caratterizzante di punti nodali della futura scuola, quali: la concorrenzialità o meno (nel senso vero e proprio del termine) delle scuole forensi rispetto a quelle universitarie; l'immagine che di dette scuole si vuole offrire (scuole di scelta non primaria da parte degli aspiranti, o meno); gli aspetti gestionali ed organizzativi, anche alla luce della possibile coincidenza del bacino di docenti tra scuole universitarie e scuole forensi, come oggi avviene, e della "contrapposizione" (in virtù di quanto osservato sopra) che potrebbe insorgere tra mondo universitario e Foro.

Fatta questa doverosa premessa, il Consiglio ritiene di muovere poche e mirate osservazioni alla proposta, così come articolata.

All'art. 1, comma 1, viene previsto per l'accesso ai corsi di formazione presso le scuole forensi un "colloquio", modalità selettiva sulla quale il Consiglio esprime perplessità, ritenendo più opportuno sostituire il termine "colloquio" con "prova", al fine di consentire il ricorso anche a tipologie di prove non necessariamente orali, soggette a prevedibili lungaggini organizzative (visto il presumibile numero dei frequentanti), e ad una maggiore opinabilità di esito. Il Consiglio ritiene comunque che le modalità di selezione dei frequentanti dovrebbero essere uniformemente previste e disciplinate a livello nazionale, con apposito regolamento, e non lasciate alla forzatamente dissimile iniziativa locale.

All'art. 2, comma 3, si prevede che i corsi siano approvati dal CNF, che adotterebbe con regolamento anche le linee guida dei corsi medesimi, gli obiettivi formativi ed i contenuti minimi di detti corsi; il Consiglio ritiene che, anche ai fini dell'equiparazione tra questi corsi e quelli post-universitari, sia necessaria una regolamentazione (di tipologia, obiettivi e contenuti) a livello normativo statale, e non solo interna all'avvocatura.

L'art. 2, comma 5, presuppone nella sua formulazione, come già detto, che le scuole di specializzazione universitarie abbiano durata annuale – come le Scuole forensi, comma 3 – e non, come oggi, durata biennale. Si ritiene opportuno invitare il CNF a precisare che – allo stato, fino ad eventuale riforma - i diplomati presso le scuole universitarie accedono direttamente al secondo anno di tirocinio, come nella realtà attuale.

Il Consiglio esprime poi apprezzamento per la previsione di una prova preliminare all'esame di abilitazione, da sostenersi da parte dei candidati che abbiano svolto il tirocinio semplice senza

frequentare alcuna scuola (art. 5); per i frequentanti le scuole, infatti, sono previste una valutazione iniziale, al momento dell'ammissione alla frequenza, e/o una prova finale, le quali dovrebbero assicurare la verifica di un minimum di preparazione, che invece mancherebbe completamente per il candidato che abbia svolto il tirocinio semplice.

Infine, il Consiglio esprime forte perplessità sulla previsione di cui all'art. 4, comma 7, laddove si afferma che al tirocinante “*debba essere riconosciuto un equo compenso per l'attività effettivamente svolta, esente da imposte e contributi*”.

È bene precisare che la perplessità non concerne, ovviamente, la questione di principio, di rilevanza anzi etica, della necessità di una idonea remunerazione, a favore del tirocinante, per l'attività effettivamente prestata a favore del *dominus*. L'affermazione del principio è peraltro contenuta nel codice deontologico da tempo, e sul punto non dovrebbero sussistere, deontologicamente ed eticamente, dubbi residui.

Ciò che lascia perplesso questo Consiglio è la normativizzazione di un simile principio in una norma di legge ordinaria (come avverrebbe nel caso di recepimento della proposta che si commenta nella legge di riforma dell'ordinamento forense), con tutte le conseguenze del caso. E' ben vero che una simile previsione potrebbe avere l'effetto positivo di eliminare i fenomeni di “pratica fittizia”, o di presenza di un numero esorbitante di praticanti presso il medesimo studio, come spesso avviene. Ma, prendendo in considerazione solamente praticanti e avvocati dotati di serietà, ove un simile dovere fosse legislativamente imposto, si potrebbe temere una possibile diminuzione della disponibilità, da parte degli avvocati, ad accogliere nel proprio studio praticanti, in mancanza della necessaria elasticità per accordi specifici circa la remunerazione del tirocinante.

d) modalità di esame, “*Proposta di regolamentazione generale della formazione e accesso alla professione*”, artt. 6, 7 e 8.

Il Consiglio ritiene di esprimere, innanzitutto, parere negativo sulla prospettata diversificazione delle prove tra candidati che abbiano frequentato Scuole di specializzazione o formazione (una sola prova scritta a scelta del candidato) e candidati che abbiano svolto il tirocinio semplice (tre prove scritte) (art. 6, comma 3, lett. a).

Ferma restando l'opportunità che prima dell'esame venga effettuata una verifica della preparazione dei candidati che abbiano svolto il tirocinio semplice (art. 5), il Consiglio ritiene infatti che l'unicità delle modalità dell'esame di abilitazione per i candidati, qualunque sia il loro *curriculum* formativo, sia maggiormente corrispondente al principio di uniformità di trattamento, nonché sia maggiormente idonea a garantire la serietà della valutazione dei candidati in sede di esame, e la meritevolezza degli idonei all'esercizio della professione.

Per motivazioni sostanzialmente identiche a quelle appena espresse, il Consiglio ritiene inoltre di esprimere parere negativo sulla prevista autonoma formulazione, da parte di ciascuna commissione esaminatrice, dei temi di prova d'esame (art. 8, comma 4), che condurrebbe ad una inaccettabile diversità di prove tra sede e sede di esame, ad una mancanza di trasparenza dei risultati, nonché ad una impossibilità di comparazione tra loro di prove e di risultati finali, che dovrebbero invece trovare nell'omogeneità il loro elemento caratterizzante.

Il Consiglio valuta invece in modo favorevole la possibilità, prospettata nella relazione introduttiva alla proposta, di giungere all'individuazione di non più di quattro sedi uniche di esame sul territorio nazionale, individuate per aree territoriali omogenee (vedasi artt. 6, comma 1), ritenendo questo un passo importante verso l'obiettivo di eliminare - o almeno attenuare - le diversità di valutazione e di risultati tra sede e sede d'esame sul territorio nazionale, riscontratesi nell'esperienza; il Consiglio osserva peraltro che passi preliminari a questo auspicabile risultato sono, ineludibilmente e preventivamente

rispetto alla restrizione del numero di sedi d'esame, l'omogeneizzazione della preparazione, della verifica del tirocinio e della valutazione preliminare all'esame dei candidati.

*(adunanza del giorno 27 gennaio 2003)*

\* \* \*

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro che è pervenuta lettera dal dott. XX.JJ con la quale ha richiesto un parere in ordine alla compatibilità del patrocinio in concomitanza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui allega copia.

Il Consiglio, all'esito del riferimento ritenuto che l'attività lavorativa regolata da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa può ritenersi compatibile con l'esercizio della professione a condizione, tra l'altro, della sua temporaneità e comunque sempre previa analisi nello specifico dell'oggetto del contratto e delle modalità concrete di svolgimento della relativa attività; che nella fattispecie in esame l'analisi del contratto di collaborazione coordinata e continuativa si presenta carente quanto meno sotto l'aspetto della temporaneità, atteso che la sua durata annuale decorrente dal 1/1/2002, è stata evidentemente e tacitamente reiterata per uguale periodo; delibera di rispondere negativamente.

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

*(adunanza del giorno 17 febbraio 2003)*

\* \* \*

#### AUTORIZZAZIONE AL PATROCINIO DI SOCI DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Il Consiglio, sulla richiesta di autorizzazione al patrocinio presentato da una dottoressa la quale all'atto della presentazione della domanda dichiara di essere socia di società in nome collettivo, sulla base degli accertamenti svolti e sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa interessata, visto l'art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n.1578, sussistendo allo stato motivi di incompatibilità delibera di non autorizzare la richiedente all'esercizio del patrocinio.

*(adunanza del giorno 24 marzo 2003)*

\* \* \*

#### DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI E AL REGISTRO PRATICANTI DI CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI.

Il Consiglio, udito il riferimento della commissione revisione albi e dopo ampio dibattito, revocata ogni altra precedente delibera in merito dispone quanto segue:

A) Il cittadino extracomunitario che abbia acquisito i titoli di studio all'estero, si trova ad affrontare un duplice problema nel presentare domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti. Il primo riguarda l'art. 17 comma 3° del R.D.L. n. 1578/33 ovverossia il requisito della cittadinanza; l'altro riguarda il riconoscimento dei titoli di studio. Per entrambi va richiamato il D.P.R. 31/08/99 n.394 che, in merito al riconoscimento dei titoli di studio, conseguiti all'estero, all'art. 48 dispone che la competenza per il riconoscimento dei detti titoli è attribuita alle Università e agli istituti di istruzione universitari alle quali vanno dunque indirizzate le domande. In conseguenza di quanto sopra, la documentazione da presentare al Consiglio per l'iscrizione al registro dei praticanti non può prescindere da detto provvedimento dell'amministrazione universitaria.

Quanto alla cittadinanza, si ritiene di poter fare riferimento al D.lgs. 25/7/98 n. 286. Non all'art. 37 n. 3 che dispone che per gli stranieri, (regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli

professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana) possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, ..." – in quanto la norma si riferisce a "titoli professionali" e in essa non si parla di titoli di studio, oltre a prevedere il possesso di titoli professionali abilitanti alla professione di cui il praticante è sfornito. Si ritiene applicabile invece, l'art. 47 della stessa legge il quale consente che "specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale. Il superamento degli esami (di cui sopra), unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana."

Consegue da quanto sopra:

1) il cittadino straniero laureato in giurisprudenza in una università italiana potrà essere iscritto nel registro ed ammesso alla pratica previa documentazione degli specifici visti di ingresso di cui all'art. 47 1° comma del D.P.R. 31/8/1999 n. 394, ed una volta superato l'esame di abilitazione, avrà diritto all'iscrizione nell'albo avvocati ex-art. 47 2° comma dello stesso D.P.R.

2) il cittadino straniero non laureato in giurisprudenza in Italia dovrà:

a) documentare il riconoscimento del titolo di studio universitario ex-art. 48 D.P.R. 31/8/99 n. 394;

b) documentare lo specifico visto di ingresso e permesso di soggiorno ex-art. 47 D.lgs. 25/7/98 n. 286;

B) Diversa è la situazione per il cittadino extracomunitario che chieda l'iscrizione all'albo degli avvocati con un titolo abilitante conseguito in un Paese non U.E..

In tale ipotesi si applicherà il combinato disposto degli articoli 37 D.lgs. 25/7/98 n. 286 e 39 e 49 del DPR 31/8/1999 n. 394 in base ai quali l'iscrizione all'albo degli avvocati è ammessa previa documentazione:

a) del riconoscimento ex-art. 49 del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e dell'eventuale periodo di compensazione fissato dallo stesso Ministero;

b) certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 6 D.L. 27/1/92 n. 115;

c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 25/7/1998 n.286 concernente le quote di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato e ciò in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 37 del medesimo D.lgs che dispone che "gli stranieri, (regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana) possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, ..." del medesimo D.lgs.

*(adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

Il Consiglio, sulla domanda di iscrizione al registro dei praticanti presentata da cittadina albanese laureata in giurisprudenza all'Università di Bologna, all'esito del riferimento ammette la richiedente alla pratica a condizione che completi la documentazione depositata con lo specifico permesso di soggiorno di cui all'art. 47 1° comma del D.P.R. 31/8/1999 n. 394.

*(adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

Il Consiglio, sulla domanda di iscrizione al registro dei praticanti presentata da cittadina bulgara e laureata in giurisprudenza all'Università di Bologna, all'esito del riferimento ammette la richiedente

alla pratica a condizione che completi la documentazione depositata con lo specifico permesso di soggiorno di cui all'art. 47 1° comma del D.P.R. 31/8/1999 n. 394.

*(adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

Il Consiglio, prende in esame la domanda di iscrizione all'albo avvocati presentata cittadina colombiana, residente a Bologna, la quale ha chiesto l'iscrizione avendo conseguito il titolo di "abogada" presso l' "Universidad Santiago de Cali" nella città di Santiago de Cali (valle del Cauca-Colombia). Diploma che l'Ambasciatore con sua "dichiarazione di valore" rilasciata in Bogotà, afferma poter essere considerato equivalente a un diploma di laurea specialistica italiana in giurisprudenza. Con la medesima dichiarazione, infine, l'Ambasciatore riferisce che l'ente colombiano che ha rilasciato tale titolo è un'istituzione privata, legalmente riconosciuta dalle competenti autorità di quel Paese e quindi idonea al rilascio del titolo medesimo che consente di esercitare direttamente in Colombia la professione di avvocato.

Tale ultima dichiarazione risulta corroborata dalla produzione di copia fotostatica non conforme all'originale del titolo, alla quale è stata allegata copia fotostatica non originale della traduzione italiana sottoscritta da traduttrice in qualità di coordinatore gruppo convalide ed omologazioni riconosciuta dal Ministero di giustizia colombiano.

Il Consiglio, udito il riferimento, visti gli artt. 37 D.lgs 25/7/98, n. 286, 39 e 49 D.P.R. 31/8/1999 n. 394, ritenuto che l'iscrizione all'albo degli avvocati è ammessa previa documentazione del:

a) riconoscimento ex-art. 49 del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e dell'eventuale periodo di compensazione fissato dallo stesso Ministero;

b) certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 6 D.L. 27/1/92 n.115;

c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 25/7/1998 n.286 concernente le quote di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato e ciò in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 37 del medesimo D.lgs che dispone che "gli stranieri, (regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana) possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4,," del medesimo D.lgs.

- che l'abogada interessata non ha presentato la documentazione prevista, respinge la domanda.

*(adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

Il Consiglio, sulla domanda di iscrizione all'albo avvocati presentata da cittadina brasiliana, domiciliata in Bologna, la quale ha chiesto l'iscrizione avendo conseguito il titolo di "advogados" presso l'Ordine degli Avvocati del Brasile, udito il riferimento, visti gli artt. 37 D.lgs 25/7/98, n. 286, 39 e 49 D.P.R. 31/8/1999 n. 394, ritenuto che l'iscrizione all'albo degli avvocati è ammessa previa documentazione del:

a) riconoscimento ex-art. 49 del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e dell'eventuale periodo di compensazione fissato dallo stesso Ministero;

b) certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 6 D.L. 27/1/92 n.115;

c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 4 del D.lgs. 25/7/1998

n. 286 concernente le quote di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato e ciò in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 37 del medesimo D.lgs che dispone che "gli stranieri, (regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana) possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4,..." del medesimo D.lgs.;

- che l'avv. interessato non ha presentato la documentazione prevista, respinge la domanda.

*(adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

**ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI NON SOLO PER GLI ATTI "TIPICI" O "RISERVATI", MA ANCHE PER GLI ATTI "CARATTERISTICI" ESERCITATI ABITUALMENTE DAL PROFESSIONISTA.**

Il Consiglio prende atto e plaude alla sentenza della Cassazione penale 8/1/2003 n. 49, trasmessa dal Consiglio Nazionale Forense, che ha riconosciuto l'esclusiva competenza degli iscritti agli albi non solo per gli atti "tipici" o "riservati", ma anche per gli atti "caratteristici" esercitati abitualmente dal professionista, .

*(adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro:

A) che in data 9/4/2003 è pervenuta richiesta di parere dall'avv. XX nella quale espone di svolgere, oltre alla professione di avvocato, attività lavorativa presso l'AUSL Bologna Sud, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in regime di part-time al 50%, con qualifica di collaboratore amministrativo (7° livello). Espone inoltre che l'AUSL le ha proposto di diventare membro della commissione di vigilanza sulle farmacie del territorio dell'AUSL Bologna Sud e che, in tale attività ispettiva di vigilanza e controllo sulle farmacie, il personale addetto ricopre, limitatamente alle funzioni cui è destinato, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (artt. 13-30, L.R. 19/82). Tale attività sarebbe inserita nell'ambito di un "progetto obiettivo" da svolgersi in orario di lavoro straordinario, rimanendo invariato quello ordinario, e per essa sarebbe corrisposta un'indennità.

Il Consiglio all'esito del riferimento ritiene di esprimere il seguente parere.

L'attività di membro della commissione di vigilanza sulle farmacie del territorio dell'AUSL Bologna Sud, così come illustrato dall'avv. XX nella sua lettera 9/4/2003, presenta due aspetti che inducono a ritenere la stessa attività incompatibile con il mantenimento dell'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Il primo riguarda il limite posto dall'art. 1 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 che esclude l'incompatibilità dell'iscrizione ad albi dei dipendenti pubblici a condizione che la prestazione lavorativa subordinata **non** sia superiore al 50% di quella a tempo pieno. Non par dubbio, infatti, che nella fattispecie tale limite venga superato, atteso che l'attività rappresentata dall'avv. XX è comunque funzionale ed inserita nell'ambito del rapporto di lavoro già in essere con la pubblica amministrazione dalla quale dipende, come confermato dall'attività svolta in orario di lavoro definito "straordinario"; a nulla rilevando la qualificazione del compenso che nella specie verrebbe erogato sotto forma di indennità.

Il secondo aspetto riguarda la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che l'avv. XX verrebbe ad acquisire con l'assunzione dell'incarico e per la quale si ritiene applicabile, in via analogica, la normativa sull'incompatibilità dei giudici onorari (L. 22/7/97 n. 266, D.M. 7 luglio 1999).

Manda alla presidenza di comunicare all'interessata il presente parere.

(adunanza del giorno 14 aprile 2003)

\* \* \*

Sulla domanda presentata in data 10/4/2003 dal dott. XY per essere iscritta all'albo avvocati.

All'esito del riferimento:

#### Il Consiglio

- esaminata la domanda del dott. XY con la quale viene chiesta l'iscrizione di diritto all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 26 lett. b del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 convertito in legge 22/1/1934 n. 36 e la documentazione allegata;

- ritenuto che l'art. 26 cit. riserva il beneficio dell'iscrizione di diritto ai "magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo";

- che con tale locuzione debbono intendersi i magistrati con rapporto di impiego a carattere professionale (i cosiddetti giudici di carriera, con esclusione dei magistrati onorari);

- che la conferma di ciò si trae dalla lett. e) dello stesso art. 26 ove è prevista l'iscrivibilità a certe condizioni, di coloro che abbiano svolto le funzioni di vice-pretore onorario;

- che tale disposizione evidenzia che il legislatore, nell'ambito della categoria dei giudici onorari (quali i giudici popolari, i conciliatori, gli esperti delle sezioni specializzate) enunciati nell'art. 4 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, ha preso in considerazione per l'iscrizione all'albo degli avvocati solo la figura del vice-pretore onorario;

- che siccome la suddetta disposizione, in quanto di carattere eccezionale rispetto alla regola del superamento dell'esame di abilitazione, è di stretta interpretazione, non è possibile estendere l'iscrivibilità negli albi degli avvocati ad altre figure di giudici onorari oltre quelle espressamente menzionate nella legge;

- che tale interpretazione è accolta dalla consolidata giurisprudenza dal Consiglio Nazionale Forense (N.R. Dep. 30/2000 del 26/11/1999) ed è confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 2 giugno 1997 n. 4905);

- che essendo pacifico che il giudice di pace è un giudice onorario e non professionale, consegue che difetta in capo al richiedente il requisito per la iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati.

P.Q.M.

delibera di respingere la domanda di iscrizione all'albo degli avvocati del dott. XY.

(adunanza del giorno 14 aprile 2003)

\* \* \*

## 8) NOTE E TARIFFE

### SINTESI DI ORIENTAMENTI ESPRESSI DAL CONSIGLIO IN SEDE DI OPINAMENTO NOTE

- non è dovuta la voce "redazione memoria di replica", essendo unica la voce di tariffa "redazione delle difese", sia per la comparsa conclusionale che per la memoria di replica.

(adunanza del giorno 17 marzo 2003)

- non esiste nella tariffa penale una voce "copia atti", e pertanto la relativa attività va liquidata come accesso all'ufficio.

(adunanza 24 marzo 2003)

- l'ammontare complessivo degli onorari esposti, (se pure frutto della somma di singole voci di

tariffa non applicabili al caso di specie che, per essere procedimento speciale, è soggetto all'onorario unico per l'intera attività) appare conforme a tariffa e congruo sulla base dell'istanza.

*(adunanza 24 marzo 2003)*

- tra i diritti procuratorii non deve essere inserita la voce "redazione nota spese", non dovuta se riferita alla nota presentata al cliente.

*(adunanza 24 marzo 2003)*

- la voce "parere orale" deve intendersi assorbita nelle voci relative all'assistenza.

*(adunanza 24 marzo 2003)*

- dalla nota proposta, relativa ad assistenza giudiziale ormai conclusa, vanno defalcate le somme indicate per attività stragiudiziale, da intendersi assorbita in quella giudiziale.

*(adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

La causa, di natura cautelare, avente ad oggetto la reintegrazione di un dipendente nel posto di lavoro, ha valore indeterminabile;

- lo scaglione di riferimento può essere individuato in quello da Euro 25.822,85 a Euro 51.645,69 (lire da 50 a 100 milioni) tenuto conto che in alternativa alla reintegrazione è riconosciuta dalla legge al lavoratore l'opzione per un risarcimento pari a 15 mensilità oltre alle mensilità relative al periodo di interruzione del rapporto in misura non inferiore a 5;

- il risarcimento così determinato alla luce delle risultanze agli atti risulta ampiamente compreso nello scaglione suindicato in cui può ritenersi assorbita anche la connessa domanda proposta in via generica al risarcimento del danno esistenziale e all'immagine;

- allo stesso scaglione di tariffa debbono essere rapportati i diritti procuratori.

*(adunanza del giorno 17 marzo 2003)*

\* \* \*

## 9) VARIE

All'inizio della seduta il presidente avv. Lucio Strazziari ricorda con animo commosso due insigni Avvocati che sono deceduti qualche giorno fa: l' **avv. Federico Minelli** e il **prof. avv. Furio Bosello**.

Dell'avv. Federico Minelli sottolinea ed illustra le grandissime doti umane e il valore professionale, che ne hanno fatto, per lunghi anni, un punto di riferimento unico ed ineguagliabile per tutto il Foro bolognese, nel campo civilistico.

L'acutezza dell'ingegno, la straordinaria preparazione, la capacità di trovare sempre le soluzioni più appropriate per ogni questione di diritto, anche la più complessa, hanno determinato tanti colleghi a rivolgersi a lui per ogni problema che richiedesse lucida valutazione e raffinata e appropriata applicazione del diritto, certi di trovare in Lui una persona sempre generosa e disponibile.

A tali meriti si deve aggiungere l'impegno profuso a favore della nostra classe forense nei tanti anni in cui è stato chiamato dalla stima e dalla fiducia dei colleghi alla carica di consigliere, e di tesoriere; compiti che ha sempre svolto con ammirevole capacità elargendo a tutti i preziosi tesori della sua lungimiranza e della sua saggezza.

Per questo la Sua scomparsa rappresenterà per gli avvocati bolognesi, e per tutto il nostro mondo giudiziario, una perdita difficilmente colmabile.

Altro grandissimo vuoto nel mondo forense bolognese ha lasciato la improvvisa scomparsa del prof.

avv. Furio Bosello.

Furio Bosello cresciuto alla scuola di diritto tributario del prof. Antonio Berliri si è dedicato fin dall'inizio della sua attività all'impegno universitario e ha rappresentato e continuerà a rappresentare esempio luminoso del più idoneo ed appropriato rapporto fra docente e allievi, per i quali era sempre disponibile, e ai quali ha elargito i preziosi tesori della sua dottrina e della sua scienza, nel modo più semplice, ma proprio per questo più proficuo, spesso attraverso conversazioni individuali, nel corso delle quali aveva la capacità di ascoltare, ma all'esito delle quali sapeva sempre suggerire, indirizzare, guidare nel modo più giusto e utile.

Generazioni di allievi hanno avuto questo privilegio, e ne conserveranno un ricordo non cancellabile e un patrimonio culturale profondamente radicato..

Ma a questa sua attività di docente il prof. Bosello ha sempre unito un impegno professionale costante ed approfondito nella materia tributaria, tale da renderlo il riferimento più accreditato non solo per il Foro bolognese.

Qualità straordinarie sempre accompagnate da quel suo garbato modo di essere, qualificato da una disincantata ironia, che lo hanno reso un personaggio ammirevole ed ammirato nella intera comunità civile.

Conclude rinnovando ai famigliari dei due colleghi deceduti i sentimenti della più commossa partecipazione al loro dolore.

Tutti i consiglieri si associano alle parole del Presidente.

Il Consiglio osserva, in loro memoria un minuto di raccoglimento.

*(adunanza del giorno 8 gennaio 2003)*

\* \* \*

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense con la quale informano dell'iniziativa assunta con "Class Editori" e la testata "Italia Oggi" relativa alla pubblicazione di "**Avvocati Oggi**" il primo quotidiano interamente dedicato ai professionisti del diritto e dell'economia che sarà distribuito ogni giorno dal martedì al venerdì sia in abbonamento sia nelle edicole. Con tale missiva, si invita l'Ordine a collaborare, allegando la presentazione del quotidiano.

Il Consiglio prende atto e dispone che di tale iniziativa venga data la massima diffusione.

*(adunanza del giorno 13 gennaio 2003)*

\* \* \*

Riferisce il consigliere avv. Claudio Cristoni che è pervenuta richiesta 10/1/2003 dalla Società italiana degli avvocati amministrativisti, di acquisizione da parte dell'Ordine di una macchina fotocopiatrice da installare presso il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sede di Strada Maggiore, 53.

Il Consiglio all'esito del riferimento delibera favorevolmente e manda al tesoriere per gli incumbenti relativi.

*(adunanza del giorno 13 gennaio 2003)*

\* \* \*

Riferisce il tesoriere avv. Sandro Giacomelli sul bilancio consuntivo 2002 e preventivo 2003 da presentare all'assemblea del 22/1/2002.

Tutti i consiglieri, esaminato l'elaborato, intervengono. All'esito della discussione i bilanci vengono approvati all'unanimità.

*(adunanza del giorno 20 gennaio 2003)*

\* \* \*

#### ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 GENNAIO P.V.

Il presidente avv. Lucio Strazziari ricorda che il 22 gennaio p.v. è fissata in seconda convocazione l'assemblea ordinaria degli iscritti per trattare l'ordine del giorno già tempestivamente comunicato. All'inizio dell'assemblea ricorderà come già il Consiglio ha stabilito le figure eminenti dell'avv. Federico Minelli e del prof. avv. Furio Bosello, recentemente scomparsi. Nel corso dell'assemblea si procederà poi alla consegna del Premio "Mario Jacchia" all'avv. Chantal Lalanne risultata prima classificata all'esame di avvocato nel nostro distretto per l'anno 2002. Verranno infine presentati dal tesoriere il bilancio consuntivo dell'anno 2002 e il bilancio preventivo per l'anno 2003, per l'approvazione dell'assemblea.

*(adunanza del giorno 20 gennaio 2003)*

\* \* \*

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla necessità di prendere posizione in merito alla richiesta dal Sindacato avvocati A.N.F. di ripristinare sulla rivista "Bologna Forense" il prospetto delle presenze e partecipazioni dei Consiglieri alle adunanze di Consiglio.

Il Consiglio dopo ampio ed approfondito dibattito delibera che a tali fini potrà considerarsi presente il Consigliere che abbia partecipato ai lavori del Consiglio per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta. In conseguenza il prospetto che verrà ripristinato su "Bologna Forense" potrà portare la seguente precisazione: "La presente tabella elaborata a puri fini statistici rileva la presenza alle adunanze dei consiglieri che abbiano presenziato ai lavori del Consiglio per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta."

*(adunanza del giorno 17 febbraio 2003)*

\* \* \*

Viene deliberato per la tessera fotocopie come proposto dal consigliere segretario avv. Sandro Callegaro nella precedente adunanza 31/3/2003 e precisamente:

- che il servizio di fotocopiatura all'interno del Consiglio sia condizionato all'acquisizione della relativa tessera, senza costo base con carica a partire da Euro 10,00 - analogamente, per le fotocopiatrici esterne, l'utilizzo delle stesse sia condizionato dall'acquisto della relativa tessera al costo base di Euro 5,00 per l'acquisto della tessera stessa con ricarica minima di Euro 52,00 per gli avvocati del Foro di Bologna ovvero per chiunque altro lo desideri, e di ricarica minima da Euro 10,00 in su per gli avvocati provenienti da altri Fori.

*(adunanza del giorno 7 aprile 2003)*

\* \* \*

Sulla lettera pervenuta in data 28/1/2003 dall'avv. XZ con la quale chiede se sia possibile costituire un'associazione professionale con un dottore in giurisprudenza.

Il Consiglio all'esito del riferimento delibera di confermare il proprio orientamento che si adegua a

quello del Consiglio Nazionale Forense e secondo il quale l'esercizio professionale è consentito tra soggetti esercenti professioni omologhe e muniti dei necessari titoli di abilitazione. Unica eccezione da valutare potrebbe essere, ma non è questo il caso in esame, quello del praticante con patrocinio.

Manda alla segreteria per le relative comunicazioni.

*(adunanza del giorno 28 aprile 2003)*

\* \* \*

Riferisce il consigliere tesoriere avv. Sandro Giacomelli sul resoconto finanziario presentato dal consigliere avv. Giovanni Cerri del 37° Campionato Nazionale di sci e nel quale viene evidenziato un avanzo positivo che propone di destinare al fondo di solidarietà del Consiglio.

Il Consiglio elogia il consigliere avv. Giovanni Cerri per le sue capacità anche gestionali e per i risultati ottenuti.

*(adunanza del giorno 28 aprile 2003)*

\* \* \*

## **11) DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che in data 11/1/2003 è pervenuta lettera dall'avv. Desi Bruno, indirizzata per conoscenza anche alla Camera Penale, con la quale lamenta che, in materia di patrocinio penale a spese dello Stato, l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna emette provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione quando viene indicato solo il numero di registro generale notizie di reato e non anche il numero di registro del GIP, perché non ancora individuato. Dopo ampia e articolata esposizione l'avvocato Desi Bruno chiede che il Consiglio dell'Ordine voglia prendere ogni più opportuna iniziativa.

Il Consiglio all'esito del riferimento delega per gli approfondimenti del caso sulla questione illustrata il consigliere avv. Antonio Spinzo e la commissione per il gratuito patrocinio.

*(adunanza del giorno 13 gennaio 2003)*

\* \* \*

Riferisce il consigliere avv. Antonio Spinzo sulla lettera pervenuta in data 1° agosto 2002 dall'avv. Sergio Palombarini sottoscritta dagli avvocati Nazzarena Zorzella e Raffaele Miraglia ed inviata anche al presidente del Tribunale di Bologna con la quale chiedono chiarimenti in merito a quattro provvedimenti di liquidazione delle spese a favore di soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

In particolare rilevando:

- che l'avv. Palombarini lamenta essere stato violato, da parte di un giudice della sezione civile presso il Tribunale di Bologna; in diversi procedimenti in materia di immigrazione, il disposto dell'art. 4 delle disposizioni generali in materia civile delle tariffe professionali e dell'art. 34 legge 13.6.1942 n. 794;
- che, più specificatamente, l'avv. Palombarini lamenta che in alcuni procedimenti di convalida, ex art. 14 D. lgs. 286/98, di provvedimenti di trattenimento nel Centro di permanenza temporanea ed assistenza di Bologna ed in altro procedimento originato, ex art. 13 stesso decreto, dalla presentazione di ricorso avverso il decreto di espulsione, il giudice avrebbe provveduto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in contrasto con il principio della

inderogabilità dei minimi stabiliti dalla tariffa forense, con ciò evidenziando l'errore e la violazione emergente in detti provvedimenti con richiesta di ogni conseguente provvedimento in caso di ritenuta sussistenza delle denunciate violazioni.

Ritenuto che:

- il richiesto parere merita preliminarmente il richiamo alla normativa in materia attualmente disciplinata dal D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);
- che, come è noto, il suddetto testo unico ha "ridisciplinato" l'intera materia del patrocinio a spese dello Stato e nell'art 74, comma 2°, ha ribadito l'assicurazione del patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del non abbiente .";
- che con l'art. 142 T.U. si è disposto che nel "processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti alla Unione Europea, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 , l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato e con le modalità rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 T.U. ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84";
- che si tratta di una "assicurazione" già prevista, come richiamato dalla citata disposizione, dall'art. 13 comma 8 dal decreto 286/1998 che prevedeva l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio a spese dello stato e l'assistenza, nei casi fosse sprovvisto di un difensore di fiducia , di un difensore designato dal Giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271/ 1989;
- che occorre peraltro rilevare come sia i procedimenti per la convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero presso i Centri di trattenimento ed assistenza di cui all'art. 14, sia i procedimenti avverso i provvedimenti di espulsione di cui alla legge sulla immigrazione, sono stati assegnati alla competenza del Tribunale in composizione monocratica ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 737 c.p.c.;
- che sulla base di tale ricostruzione normativa ne discende che, quanto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dello straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed al difensore di ufficio designato dal giudice, debba farsi riferimento alle tariffe professionali previste per la materia civile e più specificatamente alla tabella A -X (n. 49) per gli onorari ed alla tabella B – parte III (n. 78) per le competenze procuratorie, e che per l'appunto per i procedimenti speciali quali sono e devono considerarsi i procedimenti di convalida e quelli contro i provvedimenti di espulsione si provveda alla liquidazione in una unica voce;
- che peraltro, nella determinazione della liquidazione deve farsi riferimento al principio generale comune a tutta la normativa sul patrocinio a spese dello Stato che prevede ( art. 82 T.U) che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall' autorità giudiziaria con decreto di pagamento , osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, previo parere del Consiglio dell'ordine";
- aggiungasi infine che, – nella materia civile – a norma dell'art. 130 T.U. "gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al Consulente tecnico di parte sono ridotti alla metà";
- che da tali norme deriva che ai procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ed in quelli avverso il provvedimento di espulsione indicati dall'avv. Palombarini, trattandosi di procedimenti regolati dall' art. 737 c.p.c., debba procedersi alla liquidazione degli onorari e delle competenze secondo le tabelle previste per i procedimenti speciali della tariffa civile i cui valori non debbono essere superiori alla media delle corrispondenti voci ridotte dalla metà ex art. 130 T.U.;
- che infine quanto al valore della controversia appare evidente come l'oggetto dei suindicati procedi-

menti non sia suscettibile di valutazione economica e non avendo, quindi, un preciso contenuto economico, agli effetti dell'applicazione delle tariffe forensi, devono considerarsi procedimenti di valore indeterminabile;

- che, da ultimo, relativamente alla richiesta di ogni provvedimento conseguente in caso di ritenuta violazione per disapplicazione delle tariffe, non può non rilevarsi come il difensore avrebbe potuto e dovuto eventualmente avvalersi dell'ordinario mezzo di impugnazione specificamente previsto dagli artt. 84 e 170 T.U. sulle spese di giustizia che, per l'appunto, prevedono il mezzo dell'opposizione avanti il presidente dell'ufficio giudiziario competente avverso i decreti di pagamento.

Il Consiglio all'esito del riferimento condividendo integralmente le osservazioni ed i rilievi contenuti nella suindicata relazione, fa proprio il parere espresso dal relatore avv. Antonio Spinzio e delibera di darne comunicazione. Dispone che il presente parere venga pubblicato su "Bologna Forense" e che, ne venga inviata copia al Consiglio Nazionale Forense.

*(adunanza del giorno 20 gennaio 2003)*

\* \* \*

#### PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: PROBLEMATICHE RELATIVE

Riferisce il consigliere delegato che sono pervenute al Consiglio richieste, da parte di colleghi nominati difensori d'ufficio, di potere ottenere la esenzione dalla tassa di opinamento nei casi in cui richiedano allo Stato, ai sensi dell'art. 116 Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n.115/2002), la liquidazione dei propri crediti professionali nei confronti dei loro assistiti inadempienti, dopo avere inutilmente esperito la procedura per il recupero di detti crediti.

I colleghi chiedono, in sostanza, che sia ritenuta applicabile anche al procedimento di opinamento delle parcelle la disciplina prevista dall'art. 17 della legge n. 60/2001 (disposizioni in materia di difesa d'ufficio) che, sostituendo l'art. 32 delle disp. att. cod. proc. pen., ha previsto la esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio.

Il consigliere delegato esprime parere favorevole all'accoglimento di tali richieste, nel senso che le note presentate dai difensori d'ufficio per "l'opinamento", al fine di intraprendere le procedure di recupero dei compensi nei confronti degli indagati, imputati o condannati insolventi, siano ritenute esenti dalla relativa tassa, a condizione, tuttavia, che il legale richiedente allegghi documentazione da cui si possa evincere la assoluta imprevedibilità del recupero del credito a carico del proprio difeso, e qualora la parcella sia redatta secondo il criterio del "non superamento dei valori medi tariffari" dettato per la liquidazione delle parcelle riguardanti soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, ritenuto :

- che la tassa di opinamento – nei casi in cui il difensore di ufficio richieda la liquidazione dei compensi al Giudice dopo avere inutilmente esperito la procedura per il recupero del credito nei confronti del proprio assistito resosi insolvente e/o irreperibile – rappresenta un onere a carico del bilancio dello Stato, rientrando la stessa fra le spese per le quali il difensore ha diritto al rimborso;

- che il Consiglio vede aggravata la propria attività, dovendo, dapprima procedere all'opinamento della nota presentata dal difensore d'ufficio secondo i criteri ordinari di opinamento e, in un secondo momento, dovere esprimere nuova valutazione sulla stessa nota, quale "parere di congruità" di cui alla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato;

- che, per contro, non può derogarsi alla richiesta della marca da bollo sulla nota, trattandosi di diritto a favore dello Stato;

delibera

a modificazione della precedente delibera 16 luglio 2001:

a) che siano esenti dalla tassa di opinamento le parcelle provenienti da colleghi nominati difensori di ufficio, a condizione che:

1) la richiesta sia corredata da idonea documentazione (copia di raccomandata inviata al cliente, certificazione sulla residenza e/o domicilio dell'assistito, dichiarazione dello stato di latitanza, ecc.) dalla quale possa ragionevolmente desumersi la impossibilità di recuperare il proprio credito dal cliente;

2) la parcella sia redatta sulla base dei criteri di cui all'art. 82 Testo Unico in materia di spese di giustizia e cioè nei "valori medi" previsti dalla tariffa forense;

b) che sulle dette parcelle continui ad essere applicato il "diritto di bollo"

*(adunanza del giorno 10 marzo 2003)*

\* \* \*

#### DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulla lettera con la quale l'avv. AA.BB. contesta il provvedimento reiettivo, reso con delibera del Consiglio, riguardante la domanda di inserimento nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, chiedendo la revoca di tale delibera, vista l'istanza, valutato l'art.81 DPR n.115/2002, conferma la propria delibera non potendo ritenere fondata l'interpretazione data dal ricorrente secondo cui le sanzioni disciplinari da prendere in esame, ai fini dell'esclusione dall'elenco, dovrebbero essere solo quelle successive all'entrata in vigore della legge. Rileva, in particolare, che l'espressione usata dal legislatore e cioè "qualora intervenga una sanzione disciplinare" si riferisce esclusivamente all'ipotesi di cancellazione del legale già iscritto nell'assenza, al momento dell'inserimento nell'elenco, di sanzioni disciplinari.

*(adunanza 24 marzo 2003)*

\* \* \*

#### UFFICIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulla necessità di determinare i diritti da applicare ai certificati che vengono rilasciati dall' "ufficio patrocinio a spese dello Stato" attestanti l'inserimento di un avvocato nell'elenco previsto dall'art.81 DPR 30/5/2002 N.115, delibera di applicare anche per il rilascio di questi certificati l'importo per diritti di Euro 2,58 già applicati a tutti gli altri certificati del Consiglio.

*(adunanza del giorno 31 marzo 2003)*

\* \* \*

### 12) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

#### INAUGURAZIONE SCUOLA FORENSE 11 GENNAIO 2003

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro che il giorno 11 gennaio 2003 alle ore 10,00 presso la Fondazione Forense Bolognese in via del Cane 10/A avrà luogo l'inaugurazione dell'anno didattico 2003 – 2004 del "Corso di tecnica forense e di preparazione all'esame di avvocato" alla quale parteciperà l'avv. Lucio Strazziari presidente del Consiglio dell'Ordine che porgerà i saluti introduttivi, mentre la prolusione verrà svolta dal prof. avv. Paolo Biavati, Straordinario dell'Università di Bologna, sul tema "L'accesso alla giustizia e lo Stato cliente: nuove sfide per la professione forense". Le

conclusioni verranno tratte dall' avv. Pietro Ruggieri consigliere del C.N.F. e componente consiglio direttivo del Centro per la formazione e l'aggiornamento del C.N.F.

L'avv. Sandro Callegaro, infine, presenterà agli iscritti il corso con la distribuzione del nuovo programma.

(adunanza del giorno 8 gennaio 2003)

\* \* \*

Riferisce il consigliere avv. Maria Grazia Tufariello sul corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile che si terrà presso la Fondazione Forense Bolognese da febbraio a giugno 2003. Il corso si articolerà in dieci incontri aventi ad oggetto temi di diritto sostanziale e processuale, sia penale che civile, oltre a materie ausiliarie, e sarà destinato agli avvocati iscritti agli albi di tutto il distretto. Il programma, in corso di elaborazione, comprenderà lezioni interattive. Le iscrizioni al corso dovranno pervenire alla segreteria della Fondazione Forense Bolognese entro e non oltre la data del 15/2/2003.

Il Consiglio prende atto e delega per ogni incombenza organizzativa la Fondazione Forense Bolognese.

(adunanza del giorno 13 gennaio 2003)

\* \* \*

ADUNANZE DEL CONSIGLIO												
Adunanze	24/2	3/3	10/3	17/3	24/3	31/3	7/4	14/4	28/4	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		
										10/3	19/3	23/4
Atti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Callegaro	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●
Cerri	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Clausi-Schettini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cristoni	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Florio	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●
Fragomeni	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●
Giacomelli			●	●		●	●		●	●		●
Masè Dari		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pacifico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poli		●					●					●
Spinzo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Strazziari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Teneggi	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
Tufariello	●	●	●		●	●	●	●				●

● Presenze dei consiglieri

“La presente tabella elaborata a puri fini statistici rileva la presenza alle adunanze dei consiglieri che abbiano presenziato ai lavori del Consiglio per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta.”

---

## UNA STAGIONE DI RIFORME DELLA GIUSTIZIA

---

*Intervento dell'avv. Lucio Strazziari, presidente del Consiglio dell'Ordine avvocati di Bologna, alla seduta di inaugurazione dell'anno giudiziario del T.A.R. - 25 gennaio 2003*

Signor Presidente, Signor Presidente del Consiglio di Stato, autorità civili e militari, magistrati, colleghi, signore e signori, porgo il saluto del Foro bolognese e della intera avvocatura regionale emiliano romagnola, e quello personale dell'avv. Nicola Bianchi, presidente dell'Unione Regionale, oggi impossibilitato ad essere presente per concomitante impegno istituzionale a Parma.

La ringrazio, signor Presidente, per avere voluto che l'avvocatura sia presente e faccia sentire la sua voce in questa cerimonia, con la quale viene inaugurata, per l'anno 2003, la attività della giustizia amministrativa nel nostro Paese.

Può apparire singolare che, in un momento nel quale le cerimonie di inaugurazione che si svolgono presso le Corti d'Appello, nel solco di una illustre, consolidata e confermata tradizione, vengono contestate fino a sostenere, da parte di alcuno, che dovrebbero essere abolite, la giustizia amministrativa ha invece sentito, da qualche anno, la necessità di darvi corso.

Noi concordiamo con tale iniziativa, qualora la stessa, come lo è, rifugga da una solennità e da una simbologia fine a se stesse, e si ponga alla attenzione della collettività quale momento di verifica della situazione e dell'andamento della giustizia amministrativa, con i doverosi stimoli che ogni consapevole conoscenza dello stato dei fatti positivamente determina.

Ecco perché riteniamo utile e proficuo questo incontro; ed ecco perché l'avvocatura, che raccoglie con orgoglio la raccomandazione del Consiglio d'Europa di "promuovere e difendere senza timore gli interessi della giustizia", vi partecipa con volontà propositiva.

Lasciando ai colleghi che intervengono successivamente una analisi più specifica della situazione della giustizia amministrativa, mi siano consentite alcune considerazioni sul panorama più generale che offre oggi nel nostro Paese l'esercizio della giurisdizione, al centro, come non mai, del dibattito politico, e nella continua attenzione della pubblica opinione; e sulla funzione specifica che può svolgere oggi l'avvocatura, che vuole legittimare una sua presenza qualificata e significativa nel farsi interprete della domanda di sicurezza, di legalità e di efficienza che proviene dai cittadini.

Il panorama della giurisdizione in generale nel nostro Paese si presenta ancora denso di problemi, di difficoltà, di una sostanziale incapacità a rispondere in modo, non dico adeguato, ma anche solo accettabile, alla richiesta di giustizia che proviene dai cittadini.

Tutto questo, senza che si possa affermare che il nostro legislatore e l'esecutivo siano distratti o indifferenti alla tormentata situazione.

Anzi.

Stiamo vivendo una "stagione di riforme" la cui intensità e complessità appare straordinaria nel panorama della produzione normativa nel nostro Paese.

Sarà sufficiente ricordare le riforme delle procedure, civile e penale, la istituzione di nuove figure di giudici, come i giudici di pace e i giudici onorari aggregati, ai quali sono devoluti importanti settori della giustizia civile, e, ora, con riferimento ai primi, anche della giustizia penale, la grande riforma del giudice unico, il progetto di riforma del codice penale, e, per quanto attiene più specificamente la sede propria di questa assise, la importantissima recente riforma della giustizia amministrativa, che è intervenuta un decennio dopo l'altra legge (n. 241/90), che ha rappresentato la espressione tangibile di un nuovo rapporto fra cittadino e amministrazione, improntato ai principi della trasparenza e paritarietà.

Tanta intensità di riforme legislative, con il realizzato sveltimento delle procedure, e con il minore

carico di lavoro gravante sui giudici togati, avrebbe dovuto incidere in modo sensibile e sostanziale sui tempi dei procedimenti, così da consentire di intravederne la definizione entro i limiti di quella “ragionevole durata” da tutti auspicata, e oggi costituzionalmente richiesta.

Questo non è avvenuto, o non è, comunque, ancora avvenuto.

In gran parte perché è stata trascurata la valutazione dell’impatto di queste riforme con le attuali dotazioni strutturali e strumentali delle sedi giudiziarie.

E allora non si può non rilevare come interventi legislativi, anche copiosi, ma che siano scoordinati fra di loro, senza un preciso quadro di riferimento e senza una unitaria sintesi strategica, e che non prevedano preventivamente l’adeguamento di organici, mezzi e strutture logistiche, comportino il pericolo, non solo di non incidere positivamente, ma di divenire controproducenti.

Occorrerà, poi, un serio dibattito politico sulle priorità da perseguire in un quadro di capacità finanziaria che va purtroppo restringendosi. E non possiamo credere che siano inutili stanziamenti straordinari prima di un pieno recupero di efficienza del sistema, ritenuto anzi, e al contrario, che gli stessi siano necessari ed indispensabili.

Nè d’altra parte si può pensare di provare a risolvere il problema ricorrendo allo strumento conciliativo; anche perché il percorso conciliativo deve rappresentare una operazione di cultura giuridica, e non può avere uno scopo meramente deflattivo degli affari giudiziari.

Qualora si vogliano ritenere le “camere di conciliazione” quale strumento necessario per ridisegnare il riassetto quantitativo e qualitativo della giurisdizione, è necessario che siano ipotizzate in una previsione che rappresenti tutela per il cittadino e salvaguardia per quel diritto di difesa che è uno dei principi fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento costituzionale.

L’art. 24 della Costituzione non può subire lesioni, nè la giurisdizione può accettare alcuna forma di erosione perché nessuna forma di legalità è possibile senza l’effettività della giurisdizione.

E’ evidente, infatti, che al cittadino non interessa l’astratta normativa contenuta nei codici che giudici e avvocati consultano con aria assorta; interessa invece che siano riconosciuti in concreto i propri diritti, e in un tempo che non superi la soglia della “ragionevolezza”.

Sotto tale profilo gli avvocati si dichiarano disponibili a farsi parte attiva di una stagione di nuovi scenari, ma nel rispetto delle proprie funzioni e della propria professionalità, che consenta loro di assolvere il precipuo compito della tutela dei diritti dei cittadini, valendosi della loro preparazione culturale, dell’abitudine al contraddittorio, della esperienza processuale.

L’avvocatura, come tutte le componenti della società e della giustizia, sta attraversando momenti di grande e strutturale cambiamento.

E’ dibattuta, anche al suo interno, fra riflessioni e problemi che appaiono, oggi, fisiologici.

Si trova in una situazione di forte conflittualità, fra tradizione e mercato, fra limiti ordinamentali che risalgono ai tempi ormai lontani a cui risale la nostra legge professionale, che è datata anno 1933, e cambiamenti che investono non soltanto i mezzi attraverso cui si realizza l’esercizio professionale, ma il fondamento e la dimensione stessa della attività legale in sé.

Lo stesso ordinamento giudiziario va adeguato ai tempi attraverso una completa e radicale opera di ammodernamento sostanziale.

La struttura ordinamentale – distretto e circondari – pensata ed attuata in altre epoche, va relazionata alle nuove dinamiche sociali, alle nuove vie e ai nuovi mezzi di comunicazione, alla natura delle controversie siccome emergenti dal territorio e a specializzazioni non dispersive.

Occorre un intervento riformatore unitario e complessivo, che deve vedere impegnati politici, magistrati, avvocati e realtà amministrative locali.

Anche perché l’Europa ci chiama al confronto e alla competizione.

In un’epoca in cui lo spazio e la quantità cedono al tempo l’unità di misura, e i traffici crescono e si velocizzano, travolgendo le frontiere, i ceti intellettuali, e fra questi gli Avvocati, necessitano di una legislazione nuova ed adeguata ai tempi e al generale processo di ammodernamento che sta interessando

sempre più vasti settori della società civile.

Tale esigenza riformistica assume particolare rilevanza proprio perché, in questo momento, i nostri modelli formativi si trovano coinvolti in uno sforzo di reciproco confronto, adeguandosi e riqualificandosi con gli altri sistemi europei, nel contesto di una sempre più generale e rapida integrazione comunitaria.

In questa necessità di verifica, la reale portata delle differenze fra i vari ordinamenti giuridici richiede che non si aderisca pedissequamente ad una logica di omologazione culturale, e che non si rinunci a quei principi di autonomia, indipendenza e libertà, che rappresentano l'identità storica e più autentica della nostra professione forense, e che la stessa carta costituzionale riconosce e tutela.

Nel rivendicare questo ruolo, e nel chiedere che questo ruolo venga riconosciuto nella futura riforma delle libere professioni, gli avvocati sono ben consapevoli di dovere fare crescere professionalità e qualità della prestazione, nella convinzione che una loro presenza efficace e responsabile nella società non possa essere affidata a forme di insediamento burocratico sul territorio con la sola inevitabile crescita dei numeri, ma necessiti di un serio e concreto impegno sul terreno della formazione, per i giovani che si preparano a entrare nel modo della professione, e dell'aggiornamento, per gli Avvocati, sempre alle prese con continue novità normative, sia nel campo del diritto sostanziale, sia, e soprattutto, in tema di diritto processuale.

Sappiamo che la facoltà di giurisprudenza è indirizzata a creare una formazione di base, stimolata dal fatto che questo tipo di formazione è spendibile su un arco ampio del terziario.

La riforma di recente realizzata ha consentito qualche passo in avanti, prevedendo un biennio finale con aree disciplinari obbligatorie nelle quali sono compresi gli esami fondamentali e necessari per l'esercizio della professione, con riduzione così del margine di discrezionalità, che era favorito dalle maggiori possibilità di scelta prima consentite al laureato.

Ciò non toglie che la laurea in giurisprudenza continuerà a conferire una preparazione di carattere generale.

Al periodo successivo dovrà essere riservata la formazione del futuro avvocato, come, del resto, del futuro magistrato.

E allora l'esame di abilitazione non potrà più rappresentare la sola modalità selettiva per l'accesso alla professione forense, ma dovrà costituire il momento conclusivo di un processo di formazione del giurista che, avendo inizio nelle facoltà universitarie, prosegua con la partecipazione a scuole di specializzazione che consentano di verificare, attraverso la attuazione di corsi di carattere prevalentemente pratico, i requisiti attitudinali dei giovani che orientano il loro interesse verso l'esercizio della professione, e si concluda con una verifica dell'acquisita competenza professionale nella quale confluiscono la conoscenza del diritto, le abilità tecniche per la sua applicazione e le regole dell'etica professionale.

La specificità della professione non può essere, infatti, soltanto memoria degli studi di diritto compiuti, ma richiede arricchimento di questi con una cultura professionale che va impostata prima della abilitazione e che va in seguito coltivata attraverso l'aggiornamento durante tutto il corso della vita professionale.

L'avvocatura italiana, che vive intensamente il travaglio di questa stagione di riforme, si propone di dare il suo contributo ad un legislatore che auspica possa finalmente fornirgli il supporto e l'aiuto di uno schema ordinamentale al passo con i tempi e con gli ormai ineludibili nuovi modelli professionali.

Ed è con questo atteggiamento, che l'avvocatura intende assumere, passando dal ruolo di interlocutore critico dei soggetti pubblici al ruolo di soggetto attivo e propositivo rispetto ad un auspicato cambiamento delle regole e delle relazioni, che, a nome di tutti gli avvocati del distretto, formulo, per tutti, gli auspici più sinceri per il nuovo anno giudiziario che ci apprestiamo a vivere. E ringrazio.

---

## SENZA SCHERMI

---

### LA SPINGARDA DEL GIUDICE DI PACE

di Stefano Graziosi

La spingarda è quella che la Cassazione ha consegnato al Giudice di Pace, per le cause di valore inferiore a euro 1.033, da decidere secondo equità.

Infatti, ripetute pronunce della Cassazione affermano che le norme che dettano criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile sono norme di carattere sostanziale e non processuale, e non possono neppure annoverarsi tra le norme costituzionali o comunitarie al cui rispetto è comunque tenuto il Giudice di Pace.

Di qui la più volte dichiarata inammissibilità dei ricorsi di chi nelle cosiddette “*microcontroversie*” da decidere secondo equità lamentava la quantificazione delle spese fatta dal Giudice in violazione dei minimi o dei massimi delle tariffe. (Così, Cass. , 29/3/01, n. 4613; id., 20/6/01, n. 8398; id., 4/9/01, n. 11408; id., 20/9/01, n. 11856; id., 27/1/03, n. 11185; id., 27/1/03, n. 1202).

La conseguenza pratica è quella che il Giudice di Pace può sovvertire senza alcun limite l’esito globale delle liti da decidere secondo equità, pur osservando formalmente il principio della soccombenza posto dall’art. 91 c.p.c., che prescrive la condanna alle spese a favore della parte interamente vittoriosa.

Può, ad esempio, condannare a 100 euro di capitale e a 2.000 euro di spese, oppure a 1.000 euro di capitale, e a 20 euro di spese.

Può tenere in completo non cale l’entità dell’attività giudiziale dell’avvocato e dei suoi costi.

Ma questo è insensato ed errato.

*Insensato*, perché il legislatore con lo scopo pratico di alleggerire il giudice togato ed anche il bilancio della giustizia ha affidato all’equità cosiddetta “*formativa*” del Giudice di Pace interessi oggettivamente di modesta entità (non superiori a euro 1.033), e questa entità non può essere varcata senza alcun limite per il tramite di una pronuncia sulle spese. Pronuncia che ha natura accessoria, ma che può viceversa divenire così la principale e la più economicamente rilevante.

*Errato*, perché negare la natura di norme processuali alle tariffe giudiziali significa trascurare che tali tariffe sono strumentali al processo, e che *accessorium sequitur principale*.

La Cassazione non può quindi assumere il concetto di “*norme processuali*” in senso ristretto – quelle sole cioè contenute nel c.p.c.–, perché invece in questo concetto debbono ricomprendersi anche altre norme altrove poste, che siano comunque inscindibilmente e funzionalmente collegate al processo.

Così, ad esempio, le norme in materia di notificazione contenute nella l. 20 novembre 1982, n. 890. Ne è riprova il fatto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 477/2002 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4, 3° comma della legge per contrasto col diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.. Si trattava dunque di norma processuale e non sostanziale.

*Errato* inoltre perché, come riconosciuto da una pronuncia della Suprema Corte purtroppo rimasta isolata “*viola un principio generale dell’ordinamento e deve pertanto essere cassata la sentenza del Giudice di Pace adito per una controversia da decidere necessariamente secondo equità, la quale liquida le spese del giudizio in una somma di gran lunga superiore (nella specie tre volte) a quella dovuta secondo le tariffe professionali*” (Cass., 5/10/2001, n.12297).

Infatti, come già insegnava il Chiovenda, la tutela giudiziale per essere effettiva e totale deve perseguire lo scopo di attribuire all’avente diritto tutte le utilità che questi avrebbe ottenuto con

l'adempimento spontaneo,

Non può quindi restar fuori dallo scudo offerto dall'art. 24 Cost. il rischio per il cittadino che abbia avuto riconosciuta la sua ragione di dover sopportare, per ottenerla, un costo senza parametri e senza limiti. Affidato al mero ed incontrollabile arbitrio del giudice che la ragione gli riconosce.

I micro-interessi vivono giudizialmente in franchigia dalle norme del diritto.

Non però dai principi dell'ordinamento, e neppure da quelli della logica.

E non è concepibile che di fatto si torni a sentenze come quelle previste nei bandi seicenteschi, che assegnavano il numero delle frustate o l'entità della multa e delle spese di lite, "*ad arbitrio di Sua Eccellenza il Governatore*".

Sia pure che gli interessi ritenuti bagatellari per la generalità dei cittadini debbano essere composti e, al caso, colpiti senza alcun riferimento a precostituite norme di diritto, ma non è tollerabile che al cacciatore – oggi si dice selecontrollore – di fringuelli si lasci la spingarda.

**È in corso di pubblicazione il nuovo  
albo avvocati.**

**Ricordiamo ancora una volta ai col-  
legghi di comunicare tempestivamente  
ogni variazione dei propri dati com-  
preso l'indirizzo di posta elettronica.**

---

## GHIGO MINELLI, AVVOCATO

---

*Commiato di Francesco Berti Arnoaldi*

Accade che un evento estrinseco, un fortuito della vita, qualcosa insomma in cui sembrerebbe non doversi riconoscere se non il segno del “cieco dispensator de’ casi”, riveli poi ben altro e più intrinseco senso e lasci di sé, in chi lo ha vissuto, un’impronta ricca di significato e – forse – di destino. Così toccò a me quando nulla più che il caso, senza che vi fosse stata concertazione, mi fece trovare una mattina nell’aula della prima sezione della Corte d’Appello per rendere, in toga e con la solennità dovuta, il giuramento davanti al collegio che la legge richiedeva a coloro che, freschi dell’esame da procuratore, si apprestavano ad essere accolti nell’albo dell’Ordine forense. Eravamo in due, giacchè mi trovai accanto, non meno togato e composto, Ghigo Minelli; e insieme, l’uno dopo l’altro, ripetemmo le parole “lo giuro” alle quali appendemmo, da quel momento, le sorti della vita professionale che ci attendeva. Non che ci incontrassimo per la prima volta in quella circostanza: anzi, la nostra conoscenza s’affondava negli anni del ginnasio e del liceo, trascorsi al Galvani in classi diverse ma per entrambi con la presenza maieutica di un grandissimo pedagogo, il nostro professore di filosofia e storia, Evangelista Valli, che sarebbe rimasto come carismatico fondatore della nostra formazione civile. Ma l’esserci trovati a giurare insieme di adempiere ai nostri doveri professionali “con lealtà, onore e diligenza”, aggiunse qualcosa di impalpabile al nostro legame, facendo di noi – così finimmo per dirci col pizzico di sale di un po’ d’ironia – due “gemelli dell’avvocatura”: come allora e poi ci ripetevamo, di tanto in tanto, con l’allegria dell’amicizia.

Ho misurato gli anni di questa gemellarità con la sospensione che grava nell’animo quando arriva il momento di separarsi: e ci si accorge che gli anni sono stati tanti, abitati sempre da una serena consuetudine che accompagnava i passaggi e gli eventi, e le nostre metamorfosi così lente da parere quasi impercettibili. Federico Minelli, Ghigo per tutti, era nato a Bologna il 3 dicembre 1924, e si era avviato – credo senza drammi di scelta – ad una professione alla quale tutto lo predisponeva, dalle radici familiari, all’educazione di salda e sana borghesia, al temperamento insieme riflessivo e pronto a una bonaria *hilaritas*. Si formò nello studio di Antonio Cavina, avvocato di forte personalità, ed ebbe la buona sorte di frequentare Enrico Redenti, “il professore” come sempre lo chiamava, collocandosi senza nessun tipo di iattanza nei piani alti della professione: sempre uguale a se stesso, stimato e amato (cosa rara) dai colleghi che per moltissimi anni lo vollero nel Consiglio dell’Ordine, e offrendo nell’ordine della sua vita l’immagine stessa dell’avvocato allo stato puro. E veramente, per quanto mi ingegni, mi riuscirebbe difficile, pensando a lui, aggiungere alla parola “avvocato” qualche aggettivo qualificativo. Era certo un avvocato illustre, eminente; ma mi figuro con divertimento lo sberleffo che mi avrebbe fatto se mi fossi mai azzardato a dire parole così lontane, come queste, dal suo naturale riserbo. Non era disimpegnato: tutt’altro. Idee, convinzioni e sentimenti fortemente radicati, di cui si coglievano lampi allusivi e intelligenti, rimanevano nelle fondamenta umanistiche della sua cultura, nella zona profonda che il suo stile non esibiva. Se proprio una parola volessi accompagnare alla sua immagine di avvocato, ricorrerei non ad un aggettivo, ma ad un sostantivo che è sempre stato la quintessenza della *humanitas* classica che ci ha nutriti dai secoli fiorenti e luminosi della nostra civiltà: la **misura**, come supremo valore morale e intellettuale, come modo di quell’ardua saggezza che consente all’uomo di compiersi, e compiutamente d’essere se stesso.

Ma questo inseguire, sui sentieri del rimpianto, le tracce dei ricordi vissuti, che insaporiscono

l'amicizia e rendono indicibile l'attesa del futuro, mi porta di nuovo indietro, molto indietro: a quella giornata del 4 ottobre 1950 in cui l'Università di Bologna e colleghi, magistrati, avvocati, amici, sino a noi giovani allievi un poco emozionati, rendemmo onore a Enrico Redenti nel quarantesimo del suo insegnamento. Che pritanéo, in quella sala dell'Università, con gli accolti in piedi attorno a lui: c'era Piero Calamandrei che combatteva con la commozione, c'erano Edoardo Volterra, Arturo Carlo Jemolo, Tito Carnacini, René Morel il grande processualista della Faculté de Droit di Parigi, Angiola Sbaiz, e tanti altri, tutti nella suggestione di un momento alto e solenne, il momento – così disse Enrico Redenti nella sua risposta finale – in cui “io tocco il vertice della mia carriera mortale”. E in quel momento di straordinaria concentrazione, nel silenzio assorto di tutti noi presenti, egli in una sorta di ricapitolazione spirituale ci disse con quella sua voce flautata cui l'emozione aggiungeva una vibrazione intima, che era soddisfatto di “esser giunto a quest'ora con serena coscienza, senza odii intorno a me, senza rancori, senza astii, senza invidie, senza inimicizie, avendo tenuto fede a quella divisa che avevo scritta sulle pareti di un mio studio oggi scomparso: *aequitas, humanitas, pacata mens*, dove sentite un'eco del vecchio Lucrezio che si augurava *omnia posse pacata mente tueri*. Credo di avervi tenuto fede”.

E concludeva: “Non altro ambivo e ambisco nella mia vita, nessun maggior dono mi potevano largire gli Dei.”

Queste parole, rimaste così fortemente impresse nell'animo di chi ha avuto la fortuna di udirle nell'atto stesso in cui “il professore”, il maestro di tutti noi, le pronunciava, hanno accompagnato in singolare consonanza anche la carriera mortale di Ghigo Minelli, l'avvocato che negli incontri e nei contrasti della pratica forense ha saputo sempre, fino all'ultimo, vedere *pacata mente* le vicende umane che il dramma della giustizia mette a nudo. Ed è per questo che sono sicuro che, negli elisi dello spirito, l'ombra magnanima di Enrico Redenti lo avrà accolto dicendogli: “Vieni con me, Ghigo”.

---

\* Il ricordo di Federico Minelli è apparso sulla Rivista trimestrale di diritto e procedura civile n. 2/2003 e viene qui ripubblicato per gentile concessione della Rivista stessa.

---

## CORTE EUROPEA DI STRASBURGO

---

### LEGGE PINTO: LA CORTE DI STRASBURGO SI PRONUNCIA SULL'EFFICACIA DEL RICORSO IN CASSAZIONE

*di Claudio Rondelli\**

In una recente decisione del 27 marzo scorso, resa nel caso Scordino\*\*, la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha affrontato due aspetti molto discussi in materia di eccessiva durata delle procedure nazionali. In particolare, la Corte si è trovata ad esaminare due eccezioni sollevate dal Governo sulla ricevibilità del ricorso *de quo* relative ad un problema di non esaurimento delle vie di ricorso interne e di qualificazione dei ricorrenti come vittime delle denunciate violazioni della Convenzione.

Nel caso in questione, i ricorrenti lamentano *inter alia* l'eccessiva durata della procedura instaurata al fine di ottenere un equo indennizzo per l'espropriazione dei loro terreni. In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 89 del 21 marzo 2001, meglio nota come legge Pinto, i ricorrenti hanno introdotto ricorso presso la Corte d'Appello competente. Quest'ultima, pur avendo riconosciuto l'eccessiva durata della procedura, avrebbe liquidato una somma a loro giudizio del tutto inadeguata rispetto al pregiudizio subito. Nonostante ciò, i ricorrenti, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, hanno scelto di non impugnare il decreto della Corte d'Appello. I ricorrenti hanno infatti ritenuto che tale ricorso sarebbe stato del tutto inutile. A sostegno della loro tesi, essi hanno citato in via esemplificativa due sentenze della Suprema Corte, nelle quali si afferma che la violazione del diritto al rispetto della ragionevole durata delle procedure non costituisce di per sé una fonte di pregiudizio; quest'ultimo, incluso quello morale, deve sempre essere provato. Il diritto in questione, infatti, sempre secondo il Supremo Collegio, non è un diritto fondamentale garantito da una norma costituzionale direttamente applicabile, ma solo da una legge ordinaria.

Il Governo, in sostanza, ha eccepito da una parte che i ricorrenti, non avendo presentato ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello, non avrebbero esaurito le vie di ricorso interne; dall'altra, che, in ogni caso, tenuto conto del fatto che essi hanno già ottenuto una riparazione a livello nazionale per la violazione lamentata, non potrebbero più considerarsi vittime.

La Corte di Strasburgo ha respinto entrambe le eccezioni del Governo. Essa ha proceduto all'esame delle sentenze finora rese dalla Suprema Corte in materia di equa riparazione ed ha constatato che in esse è stata fatta costante applicazione dei principi fissati nelle due sentenze citate dai ricorrenti: non riconoscimento dello stato di diritto fondamentale al diritto al *délai raisonnable* ed inapplicabilità diretta della Convenzione e della giurisprudenza di Strasburgo in materia di equa riparazione. La Corte ha rilevato che la Corte di Cassazione non è mai arrivata ad esaminare l'adeguatezza della riparazione accordata dalle Corti d'Appello rispetto al pregiudizio subito ed ai parametri della giurisprudenza di Strasburgo. I ricorsi sono sempre stati respinti o per difetto di competenza, trattandosi di questioni di fatto, od in quanto aventi ad oggetto questioni sollevate alla luce di disposizioni non direttamente

---

\* *Avvocato, attualmente svolge la funzione di giurista temporaneo presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Le opinioni espresse sono personali e impegnano solo l'autore.*

\*\* *Scordino c. Italia del 27 marzo 2003, ricorso n. 36813/97.*

applicabili.

La Corte ha ritenuto necessario riaffermare che l'articolo 6 § 1 della Convenzione garantisce il diritto a che tutte le controversie relative a diritti ed obbligazioni di carattere civile possano essere sottoposte all'esame di un tribunale e che il diritto al *délai raisonnable* è un diritto fondamentale ed un imperativo per tutte le procedure previste dall'articolo 6.

La Corte ha quindi rigettato la prima eccezione formulata dal Governo ed ha ritenuto che i ricorrenti, al fine dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, non fossero obbligati a ricorrere in cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello, in quanto, trattandosi di una contestazione dell'ammontare della somma accordata come equa riparazione, sarebbe stato rigettato secondo la giurisprudenza sopra descritta.

La Corte precisa che questa conclusione non esime dall'obbligo di proporre domanda di equa riparazione ai sensi della legge Pinto innanzi la Corte d'Appello competente ed eventualmente innanzi la Corte di Cassazione, nel caso in cui le giurisdizioni nazionali dimostrino di applicare la legge in parola conformemente allo spirito della Convenzione e, quindi, che il rimedio offerto è efficace.

La Corte ha quindi esaminato la seconda eccezione formulata dal Governo, concludendo, anche in questo caso, per il suo rigetto. In premessa, la Corte ha ribadito che, secondo la sua giurisprudenza costante, la qualità di vittima viene meno laddove vi sia stato un riconoscimento, esplicito o sostanziale, da parte delle autorità nazionali della violazione della Convenzione e se, a fronte di tale riconoscimento, sia stata accordata una riparazione appropriata.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la prima delle due condizioni deve considerarsi soddisfatta, in quanto l'eccessiva durata della procedura in questione e, quindi, la violazione del *délai raisonnable*, è stata riconosciuta dalla Corte d'Appello.

Quanto invece alla seconda condizione, la Corte ha osservato che la somma liquidata dalla Corte d'Appello è di dieci volte inferiore alle somme accordate dalla Corte di Strasburgo in casi simili. In proposito, essa ha ribadito che, pur nel rispetto del margine di apprezzamento di cui godono le giurisdizioni nazionali, queste ultime si devono conformare alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche per quanto riguarda l'ammontare delle somme riconosciute a titolo di riparazione.

La Corte ha ritenuto che una tale divergenza tra la giurisprudenza di Strasburgo e l'applicazione al caso di specie della legge Pinto non trova giustificazione e che, quindi, la somma accordata ai ricorrenti non possa essere considerata adeguata ed idonea a riparare la violazione lamentata. I ricorrenti, dunque, possono ancora considerarsi vittime.

PER CONSULTARE L'ALBO DEGLI  
AVVOCATI DI BOLOGNA ON LINE,  
VAI AL SITO:

[www.ordine-forense.bo.it](http://www.ordine-forense.bo.it)

---

## GIUSTIZIA CIVILE

---

### IL RILASCIO DELLA FORMULA ESECUTIVA NON È PIÙ CONDIZIONATO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

di Carlo Rasia\*

La nostra Consulta con la sentenza 21 novembre - 6 dicembre 2002, n. 522 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 66, comma 2 del D.P.R. n. 131 del 1986 (*approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*) ossia di quella norma che non consente al cancelliere, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro, di rilasciare copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale al fine di procedere all'esecuzione forzata.

E' noto che l'art. 66 del D.P.R. n. 131/86 – dopo aver stabilito al comma 1 che i cancellieri e gli altri soggetti indicati nell'art. 10 lettere b) e c) (segretari, notai), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono registrati – prevede al comma 2 che tale disposizione non si applica agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la *prosecuzione* del giudizio, ovvero, nel caso più frequente, ai fini d'impugnazione del provvedimento.

In virtù di tale disposizione, il sistema previgente stabiliva che colui che intendesse procedere ad esecuzione forzata avesse l'onere del preventivo assolvimento dell'imposta di registro, quale condizione per ottenere il rilascio della formula esecutiva sul titolo da notificare, non potendo l'esecuzione forzata considerarsi prosecuzione del giudizio e perciò rientrare nel regime di favore stabilito dal 2 comma dell'art. 66.

La breccia aperta dalla sentenza additiva n. 522/02 dei giudici di legittimità costituzionale consente di leggere oggi estensivamente l'art. 66, comma 2, lettera a), nel senso di permettere al cancelliere il rilascio dell'atto o del provvedimento non ancora registrato sia che esso serva per la "*prosecuzione del giudizio*" sia che esso serva "*per procedere ad esecuzione forzata*".

La declaratoria addotta ha trovato origine da un'ordinanza di rimessione del presidente del Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento *ex art. 745 c.p.c.*, introdotto avverso il rifiuto da parte del cancelliere del tribunale di rilasciare copia esecutiva di una sentenza civile portante la condanna della controparte alla restituzione di una somma ragguardevole (miliardi delle vecchie lire), oltre alla rifusione dei costi di lite, poiché non era stato fatto fronte al versamento della relativa imposta di registro, che pure ammontava a un'ottantina di milioni di lire.

In particolare, la ricorrente lamentava di non disporre della somma dovuta a titolo di imposta e prospettava la questione di costituzionalità della norma sopra richiamata nella parte in cui impedisce di agire *in executivis* al vincitore se non dietro versamento di un'imposta, rilevando la violazione del principio di uguaglianza (per disparità di trattamento tra il cittadino che è in grado di pagare immediatamente l'imposta di registro e può promuovere l'azione esecutiva, e il cittadino che non ha mezzi sufficienti per compiere tale pagamento), di quello di ragionevolezza (per impossibilità di riavere ciò che spetta solo perché non si dispone dell'ulteriore somma necessaria per la registrazione), nonché del

---

\* *Culture di diritto processuale civile nell'Università di Bologna.*

diritto alla tutela giurisdizionale *ex art. 24 Cost.* (il diritto di agire non può essere condizionato al pagamento di un'imposta).

Su questo scenario prospettato, la Corte costituzionale offre un'attenta ricostruzione del dato normativo, incentrando tutto il suo ragionamento sulla ricerca di un giusto punto di equilibrio su quelli che ritiene essere i due contrastanti interessi in gioco: l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta da una parte, e quello di attuazione della tutela giurisdizionale dall'altra.

Per far ciò, i giudici costituzionali prendono spunto dall'art. 7, n. 7 della legge n. 825/1971, che ha imposto al legislatore delegato, come principio di delega, di eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi. In attuazione di tale principio l'art. 63 del D.P.R. n. 634/1972 (*disciplina dell'imposta di registro*), il cui contenuto è poi sostanzialmente confluito nel più recente art. 65 del D.P.R. n. 131/1986, ha soppresso il divieto - contemplato nella disciplina precedente - di utilizzazione in giudizio di atti non registrati, introducendo, al suo posto, l'obbligo del cancelliere di inviarli all'Ufficio del registro. In questo modo, il legislatore della riforma avrebbe ritenuto che l'inadempimento del pagamento dell'imposta di registro, che emerge in occasione del processo di cognizione, non può avere l'effetto né di precluderne lo svolgimento né la conclusione.

E' chiaro il giudizio di valore così espresso: nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello di attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione. Del resto, discipline di contenuto sostanzialmente identico sono state introdotte, sia pure in tempi diversi, per le imposte di successione, di bollo e sul valore aggiunto.

Ma in tale decisione c'è di più. Il punto di equilibrio tra i due interessi trovato dalla Corte viene messo a confronto anche con il principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale *ex art. 24, co.1, Cost.* comprenderebbe la fase dell'esecuzione forzata. Anche in questa fase processuale, al pari del processo di cognizione, secondo la suprema Corte ad essere sovrano è il diritto d'azione. Perciò la scelta compiuta dall'art. 66 del D.P.R. n. 131/1986 è senz'altro manifestamente irragionevole e si risolve in un contrasto frontale con l'art. 24 Cost. Difatti, la disposizione di legge censurata sottende un bilanciamento fra l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale e l'interesse alla riscossione dei tributi ingiustificatamente diverso nel caso del processo di cognizione e nel caso di quello di esecuzione: l'inadempimento dell'obbligazione tributaria - che pure non ha precluso lo svolgimento del processo di cognizione fino all'emanazione della sentenza (o di altro provvedimento esecutivo), ed ha determinato solo la comunicazione da parte del cancelliere all'ufficio del registro degli atti non registrati - impedisce che alla sentenza o al provvedimento esecutivo fosse data attuazione mediante l'esercizio della tutela giurisdizionale *in executivis*. Onde l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2 del D.P.R. 131/1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

Effetto immediato di tale statuizione è perciò l'eliminazione delle differenze tra i due procedimenti: il cancelliere o il segretario, non può oggi più rifiutarsi di rilasciare l'atto o il provvedimento richiesto non ancora registrato, sia che questo serva per la prosecuzione del giudizio che per procedere all'esecuzione, e deve limitarsi ad apporre sull'originale, sulla copia autentica rilasciati prima della registrazione, l'indicazione dell'uso per il quale l'atto viene rilasciato (uso appello, uso cassazione, copia in forma esecutiva, ecc.), procedendo quindi alla trasmissione degli atti all'ufficio del registro perché vengano sottoposti alla relativa imposta.

Tale declaratoria di incostituzionalità si pone sulle orme di quel filone che sta prevalendo nella giurisprudenza della Consulta – e che ha trovato piena codificazione nel progetto c.d. Vaccarella di riforma del processo civile - il quale mira ad eliminare dal nostro sistema le limitazioni al diritto di azione connesse all'adempimento di obblighi tributari. Già recentemente, gli stessi giudici costituzionali avevano dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, laddove prevedeva, quale condizione della messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, la dimostrazione che il contratto di locazione fosse stato registrato. In quell'occasione era stato avvalorato tuttavia il principio secondo cui l'onere fiscale non lede il diritto alla tutela giurisdizionale ove tenda ad assicurare al processo uno svolgimento conforme alla sua funzione e alle sue esigenze e non miri, invece, al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali (Corte cost., 5 ottobre 2001, n. 333).

Sulla scia di questi innovativi principi, perciò con la sentenza n. 522/02 ritorna viva la questione se sia o meno legittimo per lo Stato pretendere dei denari quale condizione di accesso ai servizi giudiziari. Al riguardo se pare giusto che lo Stato esiga dei tributi in ragione del servizio pubblico giustizia come per altri benefici accordati ai cittadini (art. 53 Cost.), quello che stride con l'accesso giurisdizionale è fare divieto a coloro che non hanno adempiuto o hanno adempiuto solo in parte ai propri obblighi tributari di intraprendere la strada giudiziaria. La regolarità fiscale del giudizio non può essere più una condizione preliminare e necessaria per l'accesso alla tutela giurisdizionale in quanto ne è sempre possibile la successiva regolarizzazione. Viene perciò con questa sentenza confermato, nel nuovo bilanciamento degli interessi (giustizia-fiscalità), il dominio del diritto - direi sacrosanto - alla tutela giurisdizionale.

Una decisione che deve essere vista di buon auspicio anche alla luce del giusto processo *ex* art. 111 Cost. - che la stessa dottrina (Carpi) non aveva mancato di applicare anche al campo esecutivo. In questo senso il sistema precedente aveva dato luogo ad un inutile allungamento dei tempi di inizio del giudizio stesso, dato dal fatto che l'attesa per la determinazione della misura dell'imposta di registro dovuta poteva, nella pratica, essere anche di un paio di mesi. Così facendo, nella vigenza di una tale normativa, si sarebbe contribuito a profilare l'ulteriore dubbio di compatibilità di tale sistema con il principio di ragionevolezza dei tempi processuali oggi stabilito dall'art. 111, 1° comma Cost., il quale, direi, è pacificamente operante anche per il processo esecutivo. Una disposizione quella del giusto processo che tutela senz'altro il diritto alla esecuzione dei provvedimenti, e che costituisce un'ulteriore (e forse l'ultima) conferma per l'abolizione di ogni giurisdizione "tributariamente" condizionata.

---

## SPESE DI LITE

---

### LIQUIDAZIONE DELLE SPESE: OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE E MODALITÀ DI IMPUGNAZIONE.

di Giulio Bini

La liquidazione delle spese giudiziali da parte del giudice costituisce materia spinosa, già affrontata in questa rivista, con speciale riferimento ai problemi sollevati dalla giurisprudenza in tema di compensazione<sup>1</sup>.

Altro tema oggetto di numerosissime pronunce della Cassazione è quello relativo agli obblighi di motivazione che vincolano il giudice nella determinazione delle spese, e alle possibilità di impugnazione in caso di violazione di tali obblighi.

A una prima lettura delle massime la materia sembra viziata da contraddizioni insanabili, che però si rivelano, esaminando le sentenze per esteso, più apparenti che reali.

Si può infatti disegnare un percorso coerente, suddiviso secondo i diversi aspetti di volta in volta portati all'esame della Corte.

#### 1) OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE NEL RIDURRE LA NOTA SPESE.

E' orientamento costante e incontrastato, e ribadito anche di recente, quello per cui *“il giudice, in presenza di una nota specifica della parte non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle esposte, dei diritti di procuratore ed onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o riduzione<sup>2</sup> di voci da lui operata allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942”*: così Cass. sez. lav., 1/8/2002, n. 11483<sup>3</sup>, per la quale la decisione che non si attenga a tale principio è ricorribile per mancanza di motivazione e per violazione di legge, in relazione appunto all'art. 24 l. 794/42.

Cass., sez. lav., 21/7/2001, n. 9947 specifica ulteriormente che tale obbligo di motivazione vale sia per gli onorari che per le competenze, e anche per gli esborsi indicati in nota spese; anche per essi, il giudice deve indicare le voci della tariffa in base alle quali li considera ingiustificati o eccessivi.

Il principio in esame è affermato sia nel caso di liquidazione delle spese effettuata nella sentenza che chiude il giudizio (ex art. 91 c.p.c.), sia nel caso di decisione sull'istanza di liquidazione ex artt. 28 e 29 L. 794/42, salvo aggiungere, per quest'ultimo caso, che dato il carattere sommario del procedimento l'ordinanza non deve essere motivata come una sentenza, ma ugualmente deve esporre *almeno sommariamente* il ragionamento seguito e le ragioni per cui siano stati disconosciuti compensi o rimborsi indicati in parcella (Cass., 13/1/1997, n. 246).

Infine, è degna di rilievo anche Cass., sez. lav., 28/12/1998, n. 12856, la quale chiarisce che la Corte, se accoglie il ricorso avverso la decisione che non contenga alcuna motivazione circa la riduzione della nota spese, può, ex art. 384 c.p.c., *“provvedere direttamente alla determinazione del dovuto, non*

---

1 Cfr. i contributi di Stefano Graziosi in *Bologna Forense* n. 3/1994, pag. 15; n. 3/1996, pag. 31, e n. 2/2000, pag. 32.

2 L'endiadi *“eliminazione o riduzione”* è opportuna, perché la riduzione del liquidato rispetto al richiesto può derivare o dal fatto che il Giudice ha ritenuto errato lo scaglione indicato oppure, fermo questo, dal fatto che non ha ritenuto effettivamente svolte delle attività riportate in nota spese.

3 Conformi, oltre a quella di seguito nel testo, Cass., 18/10/2001, n. 12741; Cass., 16/3/2000, n. 3040; Cass. 2/7/1999, n. 6816; Cass., 30/10/1998, n. 10864; Cass. Sez. lav. 15/12/1997, n. 12672; Cass., 27/10/1995, n. 8872; Cass. 5/8/1985, n. 4387; Cass., 6/3/1982, n. 1441; Cass., 7/5/1981, n. 2977.

*essendo necessari ulteriori accertamenti difatto”.*

## 2) E' AMMESSA LA LIQUIDAZIONE GLOBALE DELLE SPESE, CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI ONORARI, MA SOLO IN PRESENZA DI NOTA SPESE.

Fatti salvi gli oneri di motivazione che si sono visti, altro principio costantemente ribadito è che il giudice – che deve sempre mettere le parti in condizione di verificare il rispetto dei limiti di tariffa – può liquidare le spese legali con una somma globale, purché siano indicati in maniera separata gli onorari, con la formula “*si liquidano le spese in complessivi Euro ... ,di cui Euro ... per onorari*”. Secondo la Cassazione, ciò permette alla parte, per esclusione, di verificare quanto è stato liquidato a titolo di competenze ed esborsi<sup>4</sup>. In verità il discorso, per avere una logica, richiede una specificazione, che puntualmente si ritrova con la lettura per esteso delle sentenze: il principio esatto è che *la liquidazione globale fatta nel modo che si è detto è ammissibile solo quando la parte abbia presentato nota spese specifica*: in questo caso (e solo in questo), si presume che il giudice abbia voluto attenersi a quanto in essa indicato, e quindi si può verificare quanto abbia inteso liquidare. Così Cass., 30/7/2002, n. 11276 e Cass., 16/2/1995, n. 1707<sup>5</sup>.

In pratica: una volta sottratti gli onorari, la cui indicazione specifica è ovviamente necessaria perché il loro importo può fluttuare tra i minimi e i massimi di legge, si presume che il giudice abbia riconosciuto le voci di competenze ed esborsi indicate dalla parte in nota spese, e si può così verificare se la liquidazione corrisponda alla richiesta: qualora così non fosse, e mancasse adeguata motivazione, la sentenza è impugnabile, anche in Cassazione, come visto sub A).

Addirittura, Cass., 1/2/2000, n. 1073, dopo avere confermato in via generale la necessità dell'indicazione degli onorari, ammette la liquidazione globale con un'unica cifra comprensiva di tutte le voci, quindi anche degli onorari, qualora tale somma sia conforme al totale indicato in nota spese, definita il “naturale riscontro” della liquidazione del giudice.

**Quando invece non sia stata presentata la nota spese**, il giudice, che ha il poterdovere di liquidare ugualmente le spese giudiziali sulla base degli atti di causa, “*deve indicarli specificamente nella misura necessaria a consentire il controllo di conformità*” ai limiti minimi e massimi della tariffa (Cass., 30/7/2002, n. 11276<sup>6</sup>), ossia deve richiamare espressamente le attività che riconosce essere state svolte dal difensore e liquidare le spese di conseguenza.

Ciò perché, mancando il “naturale riscontro” della nota spese, sarebbe impossibile scomporre una liquidazione globale imputando a ogni tipo di voce (onorari / competenze / spese imponibili / spese non imponibili) la relativa quota di spese.

## 3) IMPUGNAZIONE E ONERE DI SPECIFICAZIONE

Come si è visto sub 1) e sub 2), il capo della sentenza relativo alle spese è impugnabile, anche in Cassazione, e la liquidazione delle spese può essere legittimamente fatta in misura globale, salva l'indicazione degli onorari.

Destano quindi perplessità le massime come quella di Cass., 23/5/2002, n. 7527, per la quale la liquidazione degli onorari “*non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate*”: la contraddizione con la possibilità concessa al giudice di liquidare gli onorari con un'unica somma globale è però solo apparente: leggendo la stessa sentenza Cass., 7527/2002 per esteso si chiarisce il malinteso, quando la

4 In tal senso, tra le tante, Cass., 3/1/1995, n. 52; Cass., 26/7/2002, n. 11006.

5 La cui massima recita: “*La liquidazione globale può essere ammessa (in ogni caso con indicazione separata degli onorari di avvocato rispetto ai diritti di procuratore) solo se sia stata presentata la nota delle spese a cura della parte cui vanno rimborsate, dovendosi in tal caso presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità di tale nota*”.

6 Di cui è interessante notare che si pronunciò sul ricorso del soccombente in appello, che lamentava l'eccessività delle somme liquidate, da lui ritenute *superiori ai massimi di tariffa*. La Corte accoglieva il ricorso, rinviando alla Corte perché procedesse a nuova liquidazione.

Corte statuisce: “*la specificazione va intesa nel senso di indicazione anche dei conteggi che rilevinò l’inadeguatezza delle somme liquidate, non potendoli svolgere questa Corte attraverso accertamenti di fatto*”.

Il ricorso che originò tale decisione era presentato da un avvocato che impugnava l’ordinanza emessa a termine di procedimento ex art. 28 l. 794/42 per la liquidazione degli onorari nei confronti del cliente: il legale lamentava che il Tribunale avesse ridotto al di sotto del minimo di legge l’ammontare degli onorari indicati in parcella. Ciò era dimostrato dal fatto che *la somma dei minimi tariffari previsti per gli onorari relativi alle attività svolte era superiore a quanto liquidato dal Tribunale*.

Ebbene la Corte ritiene il ricorso non sufficientemente specifico, ricordando che la tariffa forense allegata al D.M. 5/10/1994, n. 585 prevede per ciascuna attività un onorario base, indicato in un minimo e un massimo, stabilendo poi i coefficienti per cui tale onorario va moltiplicato a seconda dello scaglione di valore della causa.

Il legale avrebbe perciò dovuto indicare specificamente la voce della tariffa che prevedeva tale onorario minimo (nella specie il n. 53 del paragrafo X), e quella che stabiliva il coefficiente di moltiplicazione (nella specie il paragrafo IX, richiamato dal n. 56 del paragrafo X), e avrebbe dovuto sviluppare il conteggio utilizzando tali fattori, ossia onorario base x coefficiente = onorario dovuto.

Il legale, invece, aveva indicato *solo il risultato finale di tale conteggio*, senza però indicarne i fattori, per cui la Corte non poteva verificare la fondatezza del ricorso.

Tante altre sentenze ribadiscono lo stesso principio<sup>7</sup>, forse un po’ troppo rigoroso, a fronte del fatto che sono pubblicate, e diffusissime, le tariffe forensi con gli importi già calcolati per ciascuna attività e ciascuno scaglione.

Altro principio stabilito dalla giurisprudenza (analogo a quello appena visto) è quello per cui il ricorso in Cassazione contro la liquidazione delle spese **deve riportare le singole voci della nota spese** ridotta globalmente<sup>8</sup>: analoga è anche la *ratio* di tale onere: se il ricorrente non richiama, ossia non riproduce le voci della nota spese di cui lamenta il mancato rispetto, la Corte non è in grado di verificare la doglianza, pertanto il ricorso *non è autosufficiente, e quindi è inammissibile*.

Emblematica al riguardo è Cass., 1/8/2002, n. 11483, già citata sub 1), in quanto dichiara l’obbligo del giudice di motivare adeguatamente la liquidazione di onorari e competenze in misura inferiore a quanto chiesto in nota spese.

Ebbene, nel caso di specie il ricorso riguardava *sia* la misura degli onorari *sia* quella delle competenze e delle spese, ma veniva accolto solo riguardo agli onorari, “*le cui voci, contenute nella relativa nota presentata al giudice, sono state riportate nel ricorso per cassazione*”; invece, continua la Corte, “*non è fondata la doglianza relativa alle spese vive e ai diritti di procuratore, essendo mancata qualsiasi loro specificazione da parte del ricorrente idonea a consentire un controllo di legittimità*”.

## RICAPITOLANDO

Non è richiesto che il ricorrente indichi *le specifiche attività* che lamenta non essere state riconosciute dal giudice (es.: partecipazione alle udienze) o che il giudice avrebbe liquidato in misura inferiore ai minimi di tariffa (es.: per la partecipazione alle udienze è stato liquidato Euro ... invece di Euro ... ). Ciò sarebbe impossibile, a fronte di una liquidazione globale, che non permette di capire né se sia stata riconosciuta la partecipazione alle udienze, né quanto sia stato per essa liquidato.

Il ricorrente può senz’altro sottoporre alla Corte la **somma** degli onorari che richiede, o la somma dei minimi tariffari, e lamentare che la sentenza impugnata li ha liquidati in misura inferiore: deve però, a tal fine, riportare tutte le voci della nota spese e indicare i conteggi che portano a tali somme.

7 Cass. sez. lav., 12/11/2001, n. 14011; Cass., 3/4/1999, n. 3267; Cass., 19/10/1993, n. 10350.

8 Cass., 18/10/2001, n. 12741; Cass., 16/3/2000, n. 3040.

---

## NOTIZIE DALL'U.I.A.

---

*di Bruno Micolano*

Finalmente, dopo le grandi capitali europee e mondiali in cui l'U.I.A. tiene le sue riunioni è toccato alla nostra piccola grande città.

Sarà stato il fascino dell'Università o i ricori universitari legati alla rinascita del diritto romano, fatto sta che la mia proposta caldeggiata da lungo tempo è stata approvata al Congresso di Sidney e nei giorni 14 - 15 e 16 marzo 2003 si è tenuta a Bologna una riunione in preparazione del Congresso di Lisbona che si terrà dal 30 agosto al 2 settembre 2003.

La partecipazione è stata numerosa e molteplice.

Erano rappresentati i Fori di Washington, Parigi, Londra, Vienna, Amsterdam, Lione e, naturalmente, Milano e Bologna.

I lavori sono iniziati la mattina di venerdì 14 con i saluti del Presidente dell'Ordine di Bologna e un giro turistico per la nostra splendida sede e per gli attigui saloni e aule d'udienza della Corte d'Appello.

La mattinata è poi proseguita con interventi dei vari colleghi sul tema sia del Congresso di Lisbona che, in particolare, della Commissione la quale si occuperà del segreto commerciale e industriale vista dalla parte del dipendente e da quella dell'imprenditore.

Se qualche collega volesse contribuire è ben accetto.

Si è inoltre deciso che, oltre alle solite relazioni, si tratterà un caso giudiziario visto, al mattino secondo le procedure della civil

law e al pomeriggio secondo la common law.

Ma di ciò riferirò meglio dopo Lisbona.

Un veloce brunch a casa mia ha interrotto i lavori che sono proseguiti fino a metà pomeriggio allorquando le gentili colleghe erano desiderose di tuffarsi nello shopping.

Alla sera si è pensato di far assaggiare la cucina emiliana e dopo lunghe discussioni ed esami si è deciso di affidarci alla vecchia trattoria Gianni in via Clavature la quale ha ancora una volta dimostrato che la vecchia ... giurisprudenza consolidata è sempre meglio delle extravaganti nuove esperienze dei cuochi ... d'assalto.

Per finire, eccellente l'idea dell'avvocato Vivaldi di portare tutti nell'unica, vera cave bolognese: la cantina del mitico Dottor Dixie e così abbiamo dimostrato anche agli amici americani che oltre alle tagliatelle a Bologna si sa fare anche del buon jazz.

La mattinata del sabato è iniziata presto e alacrememente al lavoro assegnandoci i rispettivi compiti e termini da rispettare (in inglese si usa l'espressione un po' lugubre *dead line*, termine che non uso per evitare i gestacci e gli scongiuri di tutti noi buontemponi).

Finiti i lavori l'avvocato Vivaldi e il sottoscritto abbiamo fatto da "ciceroni" portando a spasso gli ospiti attraverso le piazze e la storia di Bologna.

Però "più che l'amor potè il

digiuno" e i nostri amici si fermavano ad ogni piè sospinto di fronte ai vari Tamburini e agli altri negozi del centro storico.

Bebo (l'avv. Vivaldi n.d.r.) alla vista dei francesi che compravano i vini e formaggi esclusivi ha esclamato: "abbiamo vinto 2 a 0" riscattando così l'infausta finale degli ultimi europei.

Per chi aveva ancora forze sufficienti il pomeriggio è trascorso tra un negozio e l'altro.

Alla sera il più classico dei *diner chez les confrères*.

Secondo la prassi in uso presso l'U.I.A. è stato servito presso l'amico Vivaldi che ha saputo anche far sentire il calore dell'ospitalità delle case bolognesi.

E' stata come al solito un'esperienza umana e professionale intensa e interessante.

Personalmente ho fatto partecipe anche i miei giovani collaboratori e collaboratrici sperando che possano apprezzare l'atmosfera certamente diversa.

In fondo, far pratica, non deve significare solo fare due ore di coda alle notifiche.

Infine i ringraziamenti: all'avvocato Vivaldi e signora, e al Consiglio dell'Ordine che ha messo a disposizione la sala. La partecipazione del Presidente ai nostri lavori è stata molto apprezzata.

Che resta da dire: arrivederci a Lisbona.



Da sinistra gli avvocati: Umberto Fratta, Lucio Strazziari, Andrea Stanchi (MI), Carter Younger (U.S.A.), Matelda Lo Fiego (MI), Giovanni Roberto Vivaldi.



Da sinistra gli avvocati: Geoffrey Richards (GB), Marie Daphne Ficherson (F), Giovanni Roberto Vivaldi, Bruno Micolano.

---

## PRATICA IN UN PAESE COMUNITARIO

---

### PRATICANTE A PARIGI

di Alessandra Roversi

Un'esperienza professionale in uno studio legale a Parigi: l'ho voluta fortemente ed alla fine ci sono riuscita grazie anche a qualche caro amico che mi ha incoraggiata nei momenti di sconforto e sopportato nei deliri esistenziali. Certo non è stato facile di fronte ad un sistema, quello italiano, che non lascia spazio alla voglia di crescere professionalmente, di sperimentare realtà diverse.

Mi è stato più volte chiesto come ho fatto a trovare uno studio legale a Parigi per coronare il mio sogno: nel modo più banale e professionale possibile: inviando il mio cv! I francesi rispondono sempre ad un cv: sia in positivo, sia in negativo, e questo non è poco.

Il sistema francese, lo posso dire forte, è meritocratico: se vali vai avanti, altrimenti ti dedichi a qualcos'altro. Non esiste la raccomandazione, non entri per conoscenze nei luoghi di lavoro, pur tuttavia un francese potrebbe inorridire a sapere che in Italia, con la laurea in giurisprudenza, ci si adatta a fare il commesso o lavoretti vari per sopravvivere alla falsa illusione creata dall'università aperta a tutti.

L'inquadramento professionale avviene secondo la tua formazione e la tua esperienza: ci sono vari percorsi, basta dimostrare di essere all'altezza del compito.

I francesi, infatti, sono abituati nelle loro schematizzazioni, a specializzarsi subito: l'Università prima, poi i Dess Desa, li portano ad acquisire un tecnicismo ed una competenza specifica molto più della nostra.

Per il settore giuridico, per esempio, lo studente della *fac de droit* può sperimentare sin da subito ciò che studia in teoria a lezione perché ... già durante il corso di laurea è *stagiaire*, cioè praticante presso uno studio legale. Vuoi mettere il vantaggio! Di più: per questa pratica è remunerato, secondo tariffe previste dall'Ordine degli avvocati (*une indemnité de stage* per uno studente si aggira sui 300 ,400 euro, per 2, 3 giorni la settimana).

E già qui comincia il sorpasso, visto che all'età dei 21-23 anni lo studente italiano è impegnato ad inventarsi qualche festa, happy hours od altro, giusto per sbarcare il lunario e riuscire a sopravvivere nella città degli studi.

Altra cosa: si sono mai chiesti i praticanti italiani a quale sorte andrebbero incontro nel caso cadessero in studio, dal motorino durante lo svolgimento di "giri di cancelleria", o comunque durante gli imprecisati orari di pratica? Bene, dovrebbero mettere in pratica la famosa arte dell'arrangiarsi, perché non ho mai sentito parlare in Italia di copertura assicurativa del praticante avvocato o di *securité sociale*. In Francia è l'Ordine a richiedere allo studio di essersi preoccupato di assicurare il praticante.

Praticamente mentre, in generale, in Italia il praticante è spesso costretto a nascondersi sotto la scrivania, privo di dignità, in Francia se ne va in giro bello e spocchioso a raccontare ...*oui je suis stagiaire auprès du tel cabinet, ...j'ai fréquenté le cours pour mon dess, et bientôt je deviendrais gagnant comme mon avocat! Oui et ce soir je bosse sur mon dossier, il est très intéressant!* (si sono praticante presso il tal studio legale ...frequento il corso di specializzazione e presto sarò vincente come il mio avvocato. Sì, e questa sera lavorerò sulla mia pratica, molto interessante.)

Non è questione di geni diversi, di dna diverso dei nostri cugini transalpini: io sono sempre la stessa ed in nove mesi non ho avuto luogo una mutazione genetica, però posso garantire che il mio interesse per il diritto, la possibilità di masticarlo sebbene in una lingua che non è quella madre e il coinvolgimento

nella professione sono cambiati completamente.

Domani c'è una conferenza sulla sovranità fiscale: se le interessa confermi la sua presenza! Erano le parole con cui diverse mattine mi sono sentita accogliere in studio dall'avvocato di Parigi.

Partecipazione a conferenze (per esempio: la funzione giurisdizionale comunitaria nella prospettiva del trattato di Nizza; delazione, testimonianza e giusto processo; quale il potere, quali le responsabilità nella société anonyme francese; Per una costituzione europea - sen. avv. R. Badinter), gratuita per gli stagiaires, i quali tuttavia rappresentano dignitosamente il loro studio legale, siedono accanto a ministri, guardasigilli, *batônnier*, *chefs d'entreprise* e da questi vengono ringraziati della loro presenza perché "sono il domani per cui tutti stiamo lavorando".

Ok!

Stessa impostazione italiana, in cui la cultura sembra essere custodita gelosamente nelle mani di pochi e non penso sia questione di mancanza di interesse da parte di noi giovani: l'interesse c'è ed è vivo, ma viene soffocato ancor prima di essere ascoltato.

Negli studi legali francesi c'è una netta differenza fra la *stagiaire* e la segretaria: la *stagiaire* è in studio per imparare, la segretaria per lavorare ed adempiere le mansioni che le sono proprie e per cui ha studiato.

Non mi è mai capitato, nello studio francese, di sentirmi chiedere di fare una fotocopia: anzi ero io, quando a volte mi trovavo ancora in studio presa da un dossier e la segretaria era già uscita, a rincorrere l'avvocato in sala fotocopie e ad offrirmi di farle al suo posto. Ma si figuri ...lei è in *stage*, si concentri su quello! Quale musica per le mie orecchie! Lo *stagiaire* qui ha davvero la sua dignità: sogno o son desta?

Inoltre a Parigi è sconosciuta agli *stagiaires* la tanto odiata fila alle cancellerie: perché? Le notifiche si fanno tramite fax. Ancora una volta i francesi sono *gagnants* : 4 a 0.

Nello studio legale in cui ho compiuto il mio tirocinio ho sempre partecipato all'incontro con i clienti: e sottolineo partecipato, perché lo *stagiaire* non deve starsene muto e zitto, ma può permettersi anche un'osservazione, se costruttiva per la soluzione del caso, mentre altre volte è direttamente interpellato dal dominus a proposito di un argomento su cui si sa essere specializzato.

In particolare, in nove mesi di *stage*, ho avuto modo di conoscere direttamente gli atti e la pratica del diritto comunitario e del diritto francese, di studiare la giurisprudenza comunitaria partecipando alla redazione del "*Panorama de Juresprudence communautaire*" nella rivista Gazette du Palais, di analizzare questioni giuridiche concernenti soggetti italiani residenti in Francia e francesi residenti in Italia.

Un breve periodo in un secondo studio legale, mi ha permesso di occuparmi di diritto della proprietà intellettuale ed industriale, oltre che di diritto internazionale.

A Parigi infine esiste un'associazione di giovani avvocati, a vocazione sindacale, che si preoccupa della formazione e dell'esercizio della professione dei giovani avvocati, del rispetto dei diritti e delle libertà, di difendere gli interessi collettivi della professione d'avvocato, di trovare i mezzi per perfezionare la vita giuridica e l'amministrazione della giustizia.

Infine, per quanto concerne l'esame di abilitazione professionale, occorre superare un esame per poter accedere ad un scuola con frequenza obbligatoria, predisposta dall'Ordine, della durata di un anno, al termine del quale si deve sostenere l'esame finale per avere il titolo di avvocato.

Vi sono poi anche le così dette "passerelle", cioè corsie alternative alla scuola, per esempio la frequenza di un master o il ricoprimento già di un certo ruolo di carriera in un ufficio amministrativo, che permettono di sostenere direttamente l'esame finale.

Il prezzo da pagare per tutta questa professionalità? Lo stress, i ritmi di vita imposti più da una città

grande, che da esigenze di studio.

Molto spesso, infatti, occorre andare in udienza in un tribunale diverso da quello di Paris, per esempio Laurient, Versailles, o alla *Commission Recours des Réfugiés Politiques* a Val de Fontanay per cui i tempi di trasporto in metro, rer, o taxi (anche 2–3 ore a tragitto) si aggiungono agli orari stretti tipici di una metropoli, che ti costringono ad ingurgitare un panino camminando o a formare il fascicolo in metrò.

E sono ritmi di vita frenetici cui non ci si può sottrarre.

E del tribunale di Parigi? Che dire? Magnifico, nella sua imponenza, sulla Senna; magnifiche le aule della Corte di Cassazione, barocche nel loro mobilio, nelle tappezzerie e scioviniste nei loro sopravvis-suti stemmi napoleonici.

È l'orgoglio che trasuda da ogni poro e da ogni edificio francese, come nel lavoro: orgoglio nazionalistico, d'accordo, ma orgoglio per ciò che si fa, rispetto e stima del proprio lavoro... adrenalina che ti spinge ad andare avanti, a migliorare.

L'orgoglio francese ha voluto il Louvre, con le più belle opere d'arte del mondo, e le opere rubate in Italia da Napoleone sono state tutte restituite. La Gioconda fu regolarmente pagata da Francesco I. Ad esse ha dato una dignità, le ha valorizzate, le venera, le celebra, le esalta.

La comunità europea esiste già da tempo, questo è il terreno e questi sono gli elementi con cui dovremo competere o convivere: specializzati già a 21 anni, orgogliosi, con tanta voglia di fare, appoggiati ed incentivati allo studio dalle stesse istituzioni e soprattutto dalla mentalità diffusa.

Mete possibili a tutti. In Italia, indubbiamente possiamo migliorare.

\* \* \*

LA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE  
HA ALLESTITO IL PROPRIO SITO WEB  
ALL'INDIRIZZO:

[www.fondazioneforensébolognese.it](http://www.fondazioneforensébolognese.it)

Sul l'uscio  
a rimirar



Mario Giulio Leone



Mario Giulio Leone

03



Mario Giulio Leone

03



Mario Giulio Leone

03

---

## LA PROLUSIONE BOLOGNESE DI CHIOVENDA

---

### IL CENTENARIO DELLA PROLUSIONE BOLOGNESE DI GIUSEPPE CHIOVENDA E L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI "ENRICO REDENTI".

*di Lea Querzola\**

Bologna, 3 febbraio 1903 - 3 febbraio 2003. A cento anni di distanza, la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, ancor oggi onorata che il maestro ivi abbia insegnato agli albori del secolo scorso, ha voluto ricordare la celeberrima prolusione su "L'azione nel sistema dei diritti"; e ciò è stato realizzato in un'aula particolarmente significativa, la Sala Armi della Facoltà bolognese, dedicata alla memoria di Tito Carnacini, allievo di Enrico Redenti. La considerevole adesione dei processualisti giunti da ogni parte d'Italia e la presenza di numerosi studiosi di altre discipline nonché di diversi studenti, sono state indice del fascino che le grandi (e forse irripetibili) figure del passato tuttora esercitano su coloro i quali sono appassionati allo studio del diritto e desiderano conoscerne non solo i frutti, ma anche l'albero che questi ha prodotto.

Ai saluti del Magnifico Rettore prof. Pier Ugo Calzolari, seguono le parole di benvenuto del Preside, prof. Stefano Zunarelli, il quale sottolinea l'importanza di una rimediazione profonda degli studi del diritto e della nostra giustizia e di un ritorno alla lezione dei maestri di un tempo,

anche alla luce del legame individuabile nel processo come momento organizzativo cruciale dell'amministrazione della giustizia e della tutela dei diritti sostanziali.

Introduce la serie delle relazioni il prof. Federico Carpi, che di questa intensa giornata è stato il sapiente ideatore. Egli porta, innanzitutto, i saluti di coloro che non sono potuti intervenire, tra i quali il dott. Canestro, nipote di Giuseppe Chiovenda, e i colleghi Barbosa Moreira, Vasquez Sotelo, Keith Uff, Adrian Zuckermann, Walter Rechberger, Gherard Walter, Carmine Punzi, Girolamo Bongiorno e Guido Alpa, quest'ultimo anche a nome del Consiglio nazionale forense. Intento dichiarato dal prof. Carpi è quello di ripensare, seppur brevemente ma non per questo in modo meno intenso, l'attualità di un insegnamento e dell'impegno nella ricerca scientifica, partendo da un interessante ricordo del percorso che portò Chiovenda all'Università di Bologna. Con delibera unanime del 9 dicembre 1902, Giuseppe Chiovenda venne chiamato a Bologna come professore straordinario, dall'Università di Parma nella quale allora insegnava, alla cattedra bolognese di diritto processuale

civile e ordinamento giudiziario: insieme a Chiovenda, erano allora docenti nella Facoltà bolognese personaggi del calibro di Leone Bolaffio, Giacomo Venezian, Silvio Perozzi, Gian Alessandro Stoppato, Luigi Rava. L'archivio dell'Università conserva un breve fascicolo che raccoglie, oltre ai documenti ufficiali di nomina, l'appassionata lettera che il 30 dicembre 1902 Chiovenda scrisse al Rettore Puntoni per ringraziarlo della chiamata. Nelle parole di Federico Carpi, altri tempi, altro stile. Nelle parole di Enrico Redenti, Chiovenda fu "uomo e studioso di probità senza pari, meditato indagatore, soprattutto di quella dottrina tedesca di cui seppe estrarre ed offrirci il midollo, quadrato nel pensiero quanto parco di parole, affettuoso dispensatore di lumi e di consigli per i giovani, pur nella sua apparente austerità, tale era il maestro".

Assume la presidenza del pomeriggio di lavori il prof. Elio Fazzalari, che passa la parola al primo dei relatori, il prof. Franco Cipriani. Egli ricorda come, inizialmente, alla prolusione chiovendiana siano seguite più critiche che consensi e cita Calamandrei, il quale affermò che Lessona, suo maestro, usava ri-

---

\* *Avvocato, dottore di ricerca in diritto processuale civile dell'Università di Bologna.*

petere a lezione di non averla compresa. Secondo Cipriani, la prolusione rimane ferma pur nello scorrere del tempo perché punto di equilibrio nei rapporti tra autorità e libertà nonché per i valori ad essa sottesi. Tutti gli studiosi stranieri che venivano in Italia passavano da Giuseppe Chiovenda, che insegnò poi a Roma per un trentennio, divenendo punto di riferimento non solo per i giuristi ma per l'insegnamento accademico in generale. La prolusione bolognese, secondo Cipriani, fu particolare, diversa dalle altre del maestro; nella prefazione ai *Principi*, nel 1923, Chiovenda afferma che uno dei suoi due capisaldi, insieme al rapporto giuridico processuale, era l'azione intesa come "autonomo potere giuridico di realizzare per mezzo degli organi giurisdizionali l'attuazione della legge in proprio favore". Calamandrei non ha mai fatto riferimento alla prolusione, ignorata anche da molti studiosi stranieri, cosa che non accadde, per esempio, alla prolusione parmense, romanesimo e germanesimo, la cui eco giunse allora fin oltre oceano, pubblicata in inglese negli Stati Uniti. Le cose cambiarono con il necrologio che di Chiovenda scrisse Carnelutti, dicendo che Parma, Bologna, Napoli e Roma furono rapide tappe della sua marcia nell'insegnamento, celebri discorsi che segnano le fasi della superba costruzione giuridica, appellando la prolusione bolognese come il manifesto della nuova scuola. Cipriani non ritiene che il 3 febbraio 1903 a Bologna siano stati letti o scritti manifesti o tavole mosaiche del diritto processuale. Certamente il contenuto della prolusione rappresenta un momento assai

significativo per lo studio del diritto processuale, ma per Cipriani fu Satta a costruire la teorica del 3 febbraio 1903, a partire dal suo celebre scritto *Dalla procedura civile al diritto processuale civile*, apparso su questa rivista nel 1964.

La parola passa quindi al prof. Vittorio Colesanti, il quale inizia provocatoriamente la sua relazione con un breve discorso introduttivo in latino che si conclude, a proposito della prolusione, con un efficace *quid novum dicendum est? Nihil*. In lingua italiana, aggiunge Colesanti, è stato detto tutto e il contrario di tutto. All'epoca della prolusione, si contrapponevano due mondi, uno ufficiale e uno in fermento, aperto al nuovo; qualcosa di simile può dirsi per il mondo giuridico di allora. Chiovenda e la sua prolusione si collocano in quel tempo, in una tensione alla stabilità, nonostante i movimenti sotterranei. Per l'epoca in sé e per sé considerata, la prolusione non era dissimile da uno dei tanti infiniti saggi della dottrina germanica della seconda metà dell'ottocento. Certo, con notazioni originali, tra cui l'inquadramento dell'azione nei diritti potestativi. Nella cultura giuridica del nostro tempo, rappresentò tuttavia un punto di rottura, soprattutto per il prorompere del germanesimo. Ma anche per la circostanza che, nella prolusione, c'è già il sistema di quelli che, di lì a dopo, diverranno i *Principi di diritto processuale civile*, cioè il sistema, dove ogni istituto del processo trova la sua collocazione armonica. La prolusione rimane, secondo Colesanti, per quelli che possono dirsi i valori in essa racchiusi, ovvero ricerca e ritrovamento di un punto di

equilibrio tra autorità e libertà, e non l'autoritarismo di cui parlava Tarello, valore che trascende il momento storico in cui la prolusione fu declamata. In secondo luogo, per altri valori in essa insiti, e precisamente per i principi per cui il processo deve dare all'attore tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire ed il principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Da cui emerge, in sintesi, la strumentalità del Processo che non deve avvilupparsi su sé stesso, bensì essere mezzo per la realizzazione della volontà della legge, della quale è al servizio; questo, secondo Colesanti, il sommo valore dell'insegnamento chiovendiano, anche grazie al quale, al congresso dei processualisti tedeschi del 1928, l'allora presidente Mendelsson Bartholdy dichiarò che la palma della cultura giuridica aveva varcato le Alpi per scendere nel paese dove fioriscono i limoni.

E' poi la volta del prof. Andrea Proto Pisani, che di Chiovenda sottolinea, fra l'altro, il padroneggiare non solo della storia, ma della letteratura italiana e straniera. Della prolusione, Proto Pisani si sofferma sulla ricchezza delle note, veri e propri contributi monografici, fra i quali ricorda la nota 2, dedicata ad osservazioni sul sistema nello studio del diritto processuale, ove è enunciato il programma degli studi del maestro; la nota 7, dedicata alle varie specie di tutela giuridica, ovvero giurisdizionale, completa anche di una lunga analisi in materia di esecuzione forzata e di procedimenti sommari; la nota 68, lunga ben quindici pagine, sulle sentenze di mero accertamento; la nota 75, sulla cosa giudicata, di cui è

enunciata con forza la natura dichiarativa; la nota 118, avente ad oggetto la tutela costitutiva e, quindi, i diritti potestativi. Nella prolusione, ad avviso di Proto Pisani, è evidente che ci siano già le linee fondamentali del pensiero del maestro, ciò che tuttavia non significa che esso non evolva, tanto che è negli anni venti che il pensiero di Chiovena darà i suoi frutti più rigogliosi.

Conclude la serie delle relazioni il prof. Michele Taruffo, che sottolinea come la giornata in questione sia celebrazione di una vicenda culturale ormai conclusa, avendo l'azione esaurito la sua parabola. Da qui l'intento di mettersi da un punto di vista particolare, consistente nel guardare tali contenuti così noti e quasi logori con un metodo nuovo, leggendo il testo chiovendiano con occhio ingenuo. La prima osservazione di Taruffo è che Chiovena effettua una operazione culturale importante, trasferendo nella cultura giuridica italiana la dottrina tedesca, compiendo altresì un'operazione mentalistica di entificazione del concetto, trattando l'azione come una cosa che esiste in sé, quasi come un oggetto empirico che va scoperto e che preesiste alla ricerca che egli va facendo. Chiovena è figlio del suo tempo processualistico, dunque le sue operazioni concettuali non possono lasciare stupiti. Non a caso Allorio dirà che l'originalità di Chiovena è quella di un giurista tedesco del suo momento. Tarello dirà che il concetto di azione è un fantasma; Taruffo non concorda con questa visione: un concetto non è un fantasma, è un'entità, tuttavia non è una realtà, come nella visione chiovendiana.

Seconda osservazione di Taruffo è che sia individuabile nella prolusione un'ambiguità, sull'autonomia dell'azione dal diritto sostanziale sottostante. In alcuni punti l'azione, cita dal testo, "per sua natura non presuppone necessariamente un diritto subiettivo da difendere", mentre altrove afferma "non vi è un diritto ad agire indipendente da un effettivo diritto privato". Terza osservazione: azione e sistema dei diritti. Chiovena non costruisce nessun sistema dei diritti sostanziali, mutua quello tedesco, egli fa più tassonomia che un'operazione sistematica, col risultato, per Taruffo un po' ironico, di trovare nella categoria dei diritti potestativi la collocazione più idonea al diritto di azione, insieme ad altri che con esso non hanno nulla a condividere.

In via conclusiva, osserva Taruffo che il concetto di azione manca in una pluralità di culture giuridiche non certo di secondo piano, come in Francia e nelle dottrine di origine anglosassone, che non producono risultati inferiori a quelli degli ordinamenti che l'azione conoscono: tant'è che, si chiede Taruffo, si potrebbe dubitare dell'effettiva utilità della nozione di cui spiega così la parabola discendente. Sotto il profilo teorico puro, l'elaborazione di Chiovena è, nelle parole di Taruffo, piuttosto debole; tuttavia, ha avuto una sua importanza nell'introduzione della garanzia costituzionale del concetto di azione. Il che conferma due cose: che la *serendipity* fa parte anche della storia del diritto processuale; e che l'intrinseca debolezza delle teorie non può essere un'obiezione contro l'attività consistente nel teorizzare, anche se gli esiti che

si avranno a distanza di decenni dall'elaborazione della teoria sono imprevedibili dalla mente di colui che le costruisce.

Nell'anno del quarantesimo anniversario della scomparsa, il pomeriggio di lavori si conclude con l'attribuzione dei premi "Enrico Redenti" al prof. Marcel Storme e al prof. Elio Fazzalari, alla presenza della signora Graziana Predi, nipote del maestro bolognese, e della signora Mina Carnacini. Il prof. Federico Carpi ricorda la genesi della Fondazione Redenti e la ragione dei premi ai due studiosi. L'avv. Umberto Fratta, segretario della Fondazione Redenti, procede alla lettura delle motivazioni dei premi, le quali per estensione ed importanza è impossibile sintetizzare ed irrispettoso ridurre. Entrambi gli studiosi, votati all'unanimità dal consiglio della fondazione, ricevono il premio ringraziando con parole affettuose e commosse. Il festeggiamento prosegue con un brindisi a casa Redenti Predi, per salutare i premiati.

Il pomeriggio è stato intenso, dal punto di vista giuridico ed umano. Probabilmente non ci sarà un 3 febbraio 2103, che dovrebbe essere organizzato dai nipoti accademici, non ancora in vita, dei giovani aspiranti studiosi di oggi che forse non saranno mai i maestri di domani. Per questo al prof. Federico Carpi il grazie ed il merito di aver sapientemente celebrato questo primo, e forse unico, centenario della prolusione bolognese di Giuseppe Chiovena.

---

## JUS BOLOGNA SPORT

---

*a cura di Manlio D'Amico*

### CAMPIONATI FORENSI DI CICLISMO

#### MAGLIA TRICOLORE PER MIRIAM ZANOLI

Come ogni anno nel mese di Maggio gli Avvocati, i Magistrati ed i Notai di tutta Italia si sono dati appuntamento per la ormai classica competizione valevole per l'assegnazione del titolo di Campione italiano di ciclismo forense.

La manifestazione si è svolta il 18 Maggio scorso in occasione della "Bicicliissima" Trofeo Gepin Olmo, granfondo internazionale con partenza ed arrivo da Celle Ligure (Savona).

La gara, svoltasi nella meravigliosa cornice della costa e dell'entroterra ligure, ha ottenuto un considerevole riscontro di pubblico dal momento che ha visto la partecipazione di quasi 800 sportivi.

Il tracciato della mediofondo ha impegnato al contempo i professionisti del diritto, snodandosi sulle lussureggianti colline della riviera di ponente per 98 Km, durante i quali i competitori hanno dovuto affrontare ben 5 asperità, per complessivi 1.675 mt. di dislivello.

Dismesse le toghe ed indossate magliette e capellini da ciclismo, hanno così gareggiato quasi 70 giuristi provenienti dagli ordini di ogni angolo della penisola: da Ferrara a Messina, da Torino a Gorizia, a Palermo e Manfredonia, oltre alle folte rappresentanze di Genova (in questo caso i "padroni di casa"), Brescia e Padova.

Banditi per un giorno i dissapori delle aule giudiziarie ed accantonati i codici ed i tomi di diritto, legulei attempati e giovani praticanti si sono dati battaglia sulle strade liguri, ottenendo risultati di tutto rispetto: l'avv. Rosario Condipodaro del Foro di Messina, infatti, si è classificato 1° assoluto alla strabiliante media di 39 Km/h.

A tenere alto l'onore dello Jus Bologna, che si è sempre distinto in passato per il numero di partecipanti e per i risultati (Campioni a squadre nel 1999 e detentori del titolo vinto lo scorso anno in occasione della "5 colli", tenutasi sulle strade di casa), ci hanno pensato alcuni nostri giovani colleghi che hanno ottenuto onorevolissimi piazzamenti.

**L'avv. Miriam Zanoli** (già vincitrice delle edizioni del 2000 e del 2001, tenutesi rispettivamente a Bergamo ed a Manfredonia) si è aggiudicata il titolo nella categoria Sportswoman, con il tempo di 4h e 2', alla media di 24,3 km/h, risultato ancora più ragguardevole se si considera che la neocampionessa era reduce da un brutto infortunio, occorso proprio in occasione di un allenamento in bicicletta.

Il giovane **avv. Francesco Moruzzi** ha difeso con onore la maglia tricolore conquistata lo scorso anno a Bologna, giungendo secondo nella categoria Sportsman, con il tempo di 3h e 49', alla media di 25,7 Km/h.

Meglio ancora, almeno come riscontro cronometrico, ha fatto **l'avv. Nicola Ancarani**, il quale ha terminato la gara in 3h e 23' alla eccellente media di 29Km/h, ottenendo così un risultato degno di nota nella categoria Master 1.

In questa soleggiata e gradevolissima giornata di sport i colleghi soci A.I.M.A.N.C. (Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti) hanno così trovato l'occasione per rivedersi e fraternizzare, godendosi i meravigliosi panorami liguri e rilassandosi nello splendido contesto che ha ospitato la manifestazione.

\* \* \*

L' **avv. Miriam Zanoli**, dopo aver riconquistato, il maggio scorso alla "Olmo", il titolo italiano della sua categoria per la specialità Gran Fondo, nell'ultima domenica di giugno si è superata con una prova di forza da autentica campionessa. A Guidizzolo, in provincia di Mantova, ha infatti battuto tutte le avversarie sia a cronometro che nella gara in linea organizzate dall'AIMANC in collaborazione con Jus Mantova e Jus Brescia .

Salgono così a **sei** le maglie vinte dalla Zanoli per lo Jus Bologna negli ultimi tre anni, oltre all'unica combinata disputata nel 2002, per la quale non era prevista l'assegnazione del titolo.

Ricordiamo che, nonostante una brutta caduta a inizio stagione che ne ha ritardato la preparazione, l'agguerrita professionista del foro felsineo, quest'anno nelle fila del Team Aliparma, ha ottenuto diversi piazzamenti alle gran fondo, tra cui spicca un prestigioso 2° posto sul percorso di 71 km della Gf. Barilla.

\* \* \*

## VELA

In Adriatico, nelle acque circostanti l'isola di Cherso, si è svolto durante l'ultima settimana di Giugno, il Campionato Europeo per imbarcazioni a vela d'altura IMS.

Trattasi di un'importante manifestazione velica a cui partecipano anche grandissimi campioni olimpici e grandi nomi della vela internazionale.

La regata svoltasi tra un centinaio di imbarcazioni provenienti da tutte le nazioni europee è stata vinta da Matrix un G.S. 40 di proprietà dell'ing. Luigi Melegari.

Validissimo membro dell'equipaggio del Matrix, laureatosi campione d'Europa, è il nostro collega **avv. Alessandro Errani** il quale ha potuto anche festeggiare ben 30 anni di regate veliche.

Per conquistare anche questo titolo prestigioso, l'equipaggio di Matrix ha lottato fino all'ultimo delle sette prove, riuscendo ad imporsi su tutti gli altri equipaggi ben più blasonati di velisti professionisti compresa l'imbarcazione spagnola di proprietà del Re di Spagna ed attuale campione mondiale.

---

**VARIAZIONI ALL'ALBO**


---

*Riferito al periodo 1 gennaio – 30 aprile 2003*

<b>Cassazionisti iscritti nel periodo</b>		Fiamingo Antonio	7/4/03	Trerè Simone	8/1/03
Albicini Alessandro	27/3/03	Fidone Walter	3/2/03	Zampini Giovanni	13/1/03
Bollini Maria Chiara	27/3/03	Fini Alessandra	8/1/03		
Bruno Paolo	23/1/03	Fiorenza Franco	8/1/03	<b>Patrocinanti iscritti nel periodo</b>	
Corsini Cristiana	20/2/03	Fochi Annalisa	13/1/03	Abbati Maurizio	3/2/03
Lagamba Alessandro	20/2/03	Fochi Federica	27/1/03	Agostini Annalisa	13/1/03
Mei Carla	20/2/03	Galletti Danilo	13/1/03	Antolloni Patrizia	20/1/03
Pistani Francesca	20/2/03	Gandolfi Colleoni Sotero	20/1/03	Ascoli Elisa	8/1/03
Rossi Rita	20/2/03	Gigante Carmela	3/2/03	Banchelli Mirko	3/3/03
Santagada Piero	20/2/03	Giovannico Lorenzo Antonio	13/1/03	Baseggio Carlo	13/1/03
Sciolti Rossella	23/1/03	Giuliani Paola	13/1/03	Bevilacqua Dolores	24/2/03
Tarquinio Michele	27/3/03	Graziosi Giacomo	13/1/03	Biagiotti Antonella	20/1/03
Vecchi Vittorio	23/1/03	Grimandi Simona	20/1/03	Bignami Alessio	3/3/03
Villani Piero	20/2/03	Gualtieri Jessica Immacolata	3/2/03	Bovoli Pier Giorgio	17/2/03
Zoppellari Mario	23/1/03	Ingoglia Cristina	8/1/03	Branca Stefania	7/4/03
		Klun Alessandro	20/1/03	Brunetti Leonardo	24/2/03
<b>Avvocati iscritti nel periodo</b>		Landi Elide	27/1/03	Bruno Stefano	7/4/03
Acacci Roberto	8/1/03	Lippi Bruni Luca	13/1/03	Cacciaguerra Mauro	27/1/03
Acri Assunta	20/1/03	Loccisano Valter	27/1/03	Calabrò Alessio	17/2/03
Addis Marina Paola	13/1/03	Longo Caterina	13/1/03	Carbonara Umberto Michele	24/2/03
Antonini Della Cella Sveva	13/1/03	Mai MariaRosa	8/1/03	Cardile Domenico	3/2/03
Argentesi Antonia	10/3/03	Mannazzu Anna	13/1/03	Carlotti Simona	3/3/03
Berti Fiorenza	8/1/03	Marrone Michele	17/2/03	Casadio Maddalena	20/1/03
Bertocchi Antonella	27/1/03	Marzolla Alessandra	28/4/03	Casalini Matteo	3/2/03
Bezicheri Elena	13/1/03	Menarini Elettra	17/3/03	Celentano Gennaro	10/2/03
Bitelli Lorenza	13/1/03	Menegatti Emanuele	8/1/03	Cerisoli Emiliano	3/2/03
Bongiovanni Francesca	27/1/03	Merighi Riccardo	10/2/03	Cicognani Stefania	10/2/03
Bordoni Marco	27/1/03	Messidor Flavia	20/1/03	Conti Raffaella	13/1/03
Borea Livia	17/2/03	Milito Luigi	3/2/03	Cottone Mariele	10/2/03
Bore Luigi Filippo	7/4/03	Montalti Gianluigi	20/1/03	Crescenzo Maria Novella	8/1/03
Buenger Florian	12/3/03	Montanari Annalisa	7/4/03	Cristofori Giampaolo	17/2/03
Caggese Susanna	27/1/03	Mucciarelli Federico Maria	10/3/03	D'Onofrio Claudia	3/3/03
Cammelli Filippo	20/1/03	Palancia Gilda	3/2/03	Dalbuono Massimiliano	13/1/03
Capparelli Maria	13/1/03	Platania Guendalina	17/3/03	Dall'Aglio Elena	13/1/03
Cassanelli Simona	20/1/03	Rossi Barbara	8/1/03	Di Bartolomeo Roberta	17/3/03
Cassitti Celeste	17/2/03	Russo Carmela	8/1/03	Di Francia Laura	31/3/03
Cera Stefano	8/1/03	Sandor Giulia	8/1/03	Di Pietro Gerardina	14/4/03
Congiustì Mary Stella	3/2/03	Sandri Luca	20/1/03	Dinelli Michele	3/3/03
D'Ippolito Debora	8/1/03	Santarelli Luca	17/2/03	Dominoni Rosa	8/1/03
De Domenico Ambra	10/3/03	Santilli Antonella	3/2/03	Drei Donà Camilla	27/1/03
De Luca Augusto	28/4/03	Sanvido Federica	10/2/03	Fidanza Federico	28/4/03
De Nardi Selena	17/3/03	Schirripa Maria Pia	20/1/03	Finessi Miriam	28/4/03
Delli Ponti Alessandra	20/1/03	Sciascia Chiara	3/3/03	Furlanetto Gianguido	27/1/03
Di Martino Gabriella	10/2/03	Severino Maria Stella	8/1/03	Gallerani Valeri Caldesi Nicola	8/1/03
Domenicali Antonella	17/3/03	Simoni Barbara	27/1/03	Garavini Marco	8/1/03
Dore Antonella	8/1/03	Stignani Elena	8/1/03	Garcea Giacomo	8/1/03
Falvo Tiziana	10/2/03	Tassoni Alfredo	27/1/03	Ghetti Federica	10/2/03
		Toni Anna Maria	14/4/03		
		Totaro Alessio	27/1/03		

Giorgini Arrigo	28/4/03	Scagnolari Federica	3/2/03	D'Anastasio Alice	14/4/03
Graziano Silvio	10/2/03	Sciacovelli Luigi Candido	3/2/03	Dalla Vecchia Carlo	14/4/03
Grigatti Cristian	10/2/03	Simili Enrico	28/4/03	De Fabritiis Fabrizio	28/4/03
Guidarelli Giulio	3/2/03	Spaolonzi Claudio	3/2/03	De Simone Ivana	28/4/03
Hercolani Fava Simonetti Theresa	24/3/03	Tagliaferri Gemma	27/1/03	Di Croce Mirella	28/4/03
Iacopino Barbara	27/1/03	Tonelli Elisa	7/4/03	Di Giacomo Rosario	14/4/03
Ippolito Ruggero	28/4/03	Urso Ilaria	24/3/03	Ferri Annalisa	28/4/03
Jacopi Alessandro	24/3/03	Vaccari Stefano	14/4/03	Foresti Francesca Maria	28/4/03
Karadole Cristina	31/3/03	Vancini Stefano	10/3/03	Franceschini Simone	28/4/03
Lapenna Lorenza	20/1/03	Varotto Elena	17/3/03	Francia Giacomo	14/4/03
Lavanga Ciriaco	27/1/03	Varutti Larissa	17/3/03	Gamberini Federica	7/4/03
Luccarini Giorgia	28/4/03	Vigiano Riccardo	31/3/03	Giorgi Marco	3/3/03
Luppi Emanuele	10/2/03	Vignali Federica	31/3/03	Grandi Wanessa	7/4/03
Maglieri Alessandra	17/2/03	Vincieri Martina	20/1/03	Lombardi Comite Gianluigi	17/2/03
Magno Gabriele	7/4/03	Vitale Stefano	27/1/03	Manduchi Massimiliano	31/3/03
Marceca Andrea	3/2/03	Zanardi Cristina	8/1/03	Mareschi Alessandra	10/3/03
Martellacci Daniele	8/1/03	Zanetti Gloria	20/1/03	Mauro Isabella	28/4/03
Martoni Michele	27/1/03	Ziosi Antonella	20/1/03	Miglio Maria Grazia	24/2/03
Marzo Carlo	14/4/03			Orlando Matteo	24/3/03
Masracchia Federico	3/2/03	<b>Praticanti iscritti nel</b>		Paletta Patricia	24/3/03
Meschieri Maria Laura	24/2/03	<b>periodo</b>		Parisini Marziano	10/3/03
Moisé Silvia	28/4/03	Agostini Silvia	28/4/03	Rago Francesca	31/3/03
Monari Marilena	27/1/03	Ambrosino Antonio	28/4/03	Ranieri Raffaele	8/1/03
Murero Alessandro	3/3/03	Araldi Alessandro	10/3/03	Raspa Domenico	10/3/03
Pace Maria Caterina	14/4/03	Baccaro Matteo	7/4/03	Rendina Paolo	3/2/03
Palazzoli Chiara	24/3/03	Balboni Paolo	8/1/03	Rosati Lara	8/1/03
Palopoli Daniela	17/3/03	Battistella Anna	14/4/03	Sandri Alice	28/4/03
Pancari Giuseppe	3/2/03	Bisceglia Raffaella	7/4/03	Serino Massimiliano	17/2/03
Passafaro Rosaria	13/1/03	Boattini Lucia	14/4/03	Trombetti Simone	31/3/03
Pedrini Federica	7/4/03	Bortoluzzi Elena	24/2/03	Tursi Egidio	10/3/03
Pennica Giovanni	31/3/03	Bossone Angela	10/3/03	Vanacore Elisabetta	13/1/03
Pieretti Francesca	17/2/03	Calogiuri Selene	31/3/03	Veronesi Francesco	10/3/03
Pigliacampo Alessandra Anna	3/2/03	Cassaro Zaira Evelin	14/4/03	Zanardi Elia	28/4/03
Pirazzoli Monica	3/3/03	Castagneti Francesca	24/3/03	Zerbini Carlo	31/3/03
Piro Serena	13/1/03	Cavallina Susanna	14/4/03		
Polano Ilaria	3/2/03	Cavina Roberta	28/4/03	<b>Avvocati deceduti nel</b>	
Polluce Francesca	8/1/03	Celia Teresa	14/4/03	<b>periodo</b>	
Prezzi Marina	3/2/03	Cennamo Alice	20/1/03	Bosello Furio	8/1/03
Raffi Veronica	3/2/03	Chiarini Giorgia	24/3/03	Celati Gabriele	14/4/03
Sandoni Stefano	14/4/03	Ciavolella Michele	17/2/03	Minelli Federico	8/1/03
		Colombi Matteo	20/1/03		
		Cuoco Flavia	31/3/03		